

*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 20 del 07/06/2021**

<b>Piano:</b>	<p><b><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></b></p> <p><b><i>Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale AGGIORNAMENTO 2021-2027</i></b></p> <p><b>ID_VIP: 5670</b></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<b><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i></b>
<b>Autorità Procedente:</b>	<b><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i></b>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

### Sottocommissione VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS)*;
- il D. Lgs.. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
  - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
    - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
      - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
      - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione*

*d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*

- il comma 3 secondo cui *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- il comma 3-bis secondo cui *“L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
- l'art. 12, recante; *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3 secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”;*
- l'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”;*
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*
- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - *“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;*
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- le Linee Guida *“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Commissione Europea - 2003”;*
- la *“Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano”* MIBACT-2018.

**RICHIAMATA** la seguente normativa di settore:

- la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito *“un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;*

- la Direttiva 2006/118/CE “sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”;
- la **Direttiva 2007/60/CE “relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni”** che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il **D. Lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE** relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare:
  - l'art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale “*le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1*”;
  - l'art. 9 comma 1-bis secondo il quale “*I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 (comma 3, lettera a)) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica*”;
- la **Direttiva 2008/56/CE** che ha istituito “un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”;
- la **Direttiva 2008/105/CE** “relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...”;
- le Linee guida europee “**Floods Directive reporting guidance 2018**”;
- le “**NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)**” redatte da ISPRA;

#### **DATO ATTO che:**

- il Ministero della Transizione Ecologica (d'ora innanzi MiTE), è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 10/09/2020 con nota prot. 6695 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi *Divisione*) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al “**Piano di gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale 2021-2027- II Ciclo**”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/70640 in data 11/09/2020 e con prot. MATTM/72935 in data 18/09/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque (d'ora innanzi PGA) ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni (d'ora innanzi PGRA), ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che “*Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione*”;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/106186 in data 17/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/4327 in data 17/12/2020, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
  - la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

- la sopra citata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/106186 del 17/12/2020 ha comunicato inoltre:
  - il proprio *“accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;
  - che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;
  - che *“la presente comunicazione costituisce avvio dell'istruttoria e avvio della consultazione sul Rapporto preliminare. La consultazione, pertanto, terminerà il 15.01.2021”*;
  - l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con nota prot. MATTM/106168 del 17/12/2020 acquisita al prot. CTVA/4318 del 17/12/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
- con nota prot. n. 9733 del 23/12/2020, acquisita al prot. n. CTVA/4398 del 23/12/2020 l'Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi SCA);
- con nota prot. 215 del 13/01/2021, acquisita al prot. CTVA/149 del 13/01/2021, l'Autorità Proponente ha comunicato ai SCA precisazioni per l'accesso alla documentazione del Rapporto Preliminare sul portale istituzionale del MATTM;
- con nota prot. n. 1162 del 10/02/2021, acquisita al prot. n. CTVA/639 del 10/02/2021, l'Autorità Proponente ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Toscana, acquisite dalla Divisione al prot. MATTM/7629 del 26/01/2021;
- con nota prot. n. 1619 del 24/02/2021, acquisita al prot. n. CTVA/876 del 24/02/2021, l'Autorità Proponente ha trasmesso le controdeduzioni al parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato regionale per la Toscana recante richiesta di assoggettamento a VAS, acquisito dalla Divisione al prot. MATTM/4229 del 18/01/2021;

**VISTE** le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

<b>n.</b>	<b>Osservazioni pervenute</b>	<b>Prot. acquisizione DGCRESS</b>	<b>Data</b>
1	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2021/0000133	04/01/2021
2	Osservazioni Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM/2021/0001216	08/01/2021
3	Osservazioni MIBACT - SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA	MATTM/2021/0004229	18/01/2021
4	Osservazioni DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA	MATTM/2021/0004437	18/01/2021
5	Osservazioni ARPA Toscana	MATTM/2021/0005730	21/01/2021
6	Osservazioni Comune di Livorno - Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio e Allegato	MATTM/2021/0006463	22/01/2021
7	Osservazioni Regione Toscana e Allegato	MATTM/2021/0007629	26/01/2021
8	Osservazioni COMUNE DI PISA - Direzione Urbanistica-Edilizia Privata	MATTM/2021/0007653	26/01/2021
9	Osservazioni Consorzio 6 Toscana Sud	MATTM/2021/0007662	26/01/2021
10	Osservazioni Regione Liguria - Dipartimento ambiente e Protezione civile	MATTM/2021/0013510	09/02/2021
11	Osservazioni Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM/2021/0013643	10/02/2021

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
12	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0018394	22/02/2021
13	Controdeduzioni al parere di competenza con richiesta di assoggettamento a VAS espresso dal MiBACT - Segretariato regionale per la Toscana - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM/2021/0019088	24/02/2021


### **PRESO ATTO che**

- il distretto dell'Appennino Settentrionale è stato ridisegnato con la legge 28 dicembre 2015, n.221 che all'art. 51, modificando l'articolo 64 del D. Lgs.. 152/2006, ne ha ridefinito la delimitazione;
- il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale oggi comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana, già individuati dalla legge 183/1989 (abrogata dal D. Lgs.. 152/2006);



*Il nuovo territorio del distretto dell'Appennino Settentrionale (Legge 221/2015)*

- si tratta dell'accorpamento (con modifiche) di due distretti idrografici precedentemente separati e affidati a distinte amministrazioni (**Autorità di bacino del fiume Arno** e **Autorità di bacino del fiume Serchio**), sui territori dei quali sono stati redatti differenti PGA; in particolare, nei due cicli di pianificazione precedenti (2010-2016 e 2016-2021) il territorio del "vecchio" Distretto dell'Appennino Settentrionale comprendeva anche territori marchigiani e umbri;



*Il distretto dell'Appennino Settentrionale ante Legge 221/2015*



*Il distretto del Fiume Serchio ante Legge 221/2015*

- nel precedente ciclo di pianificazione i PGRA redatti dall'autorità di bacino del fiume Arno e dall'Autorità di bacino del fiume Serchio sono stati sottoposti alle procedure previste dal Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, inerenti la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi.

## **PRESO ATTO**

- che il territorio del *Distretto dell'Appennino settentrionale* ante Legge 221/2015 è interessato dal PGRA (I ciclo):
  - adottato dal Comitato Istituzionale (allargato alle regioni non comprese nel bacino) dell'Autorità di bacino del fiume Arno con Delibere n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015;
  - ottenuto il Parere motivato favorevole di VAS con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con decreto n. 34 del 16 febbraio 2016;
  - approvato dal Comitato Istituzionale allargato con delibera n. 235 del 3 marzo 2016, definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017.

## **PRESO ATTO**

- che il territorio del *Distretto del Serchio ante Legge 221/2015* è interessato dal PGRA (I ciclo):
  - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio con Delibere n.179 del 22 dicembre 2014 e n. 181 del 17 dicembre 2015;
  - ha ottenuto parere motivato favorevole di VAS con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con decreto n. 50 del 2 marzo 2016;
  - approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 184 del 3 marzo 2016, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 febbraio 2017 – Serie Generale n. 29.

## **CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI**

### **PREMESSO che:**

- Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 49/2010 e s.m.i., al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
- La Direttiva Alluvioni prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGRA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva.
- Il Piano riguarda tutto il distretto e viene sviluppato attraverso il coordinamento fra l'Autorità di Bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate e le Regioni stesse ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con la partecipazione dei portatori di interesse.
- L'aggiornamento del PGRA, oggetto della presente valutazione, dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022. Un ciclo di gestione ha la durata di 6 anni e il suo stato di attuazione sarà aggiornato per la terza volta nel 2027 e, successivamente, ogni 6 anni.

### **PRESO ATTO che:**

- il presente parere riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale – Aggiornamento 2021-2027* (II° ciclo);
- che il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato ridefinito accorpando i bacini

idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana che in precedenza afferivano a due distinti distretti dei quali quello del Serchio è stato soppresso;

- che, di conseguenza, per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, si pone la necessità di armonizzare atti di pianificazione di derivazione comunitaria (2007/60/CE e 2000/60/CE) redatti da enti diversi;
- che in relazione alla nuova *governance* distrettuale, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino avvenuta con decreto ministeriale n. 294 del 25.10.2016, col D.P.C.M. del 4 aprile 2018 si è passati dal ruolo di mero coordinamento (assegnato *ex lege* alle Autorità di bacino nazionali nel 2010) che ha caratterizzato il precedente ciclo pianificatorio, alla definitiva costituzione delle Autorità distrettuali, avvenuta per step successivi, che attualmente può dirsi conclusa; di conseguenza, per il distretto dell'Appennino Settentrionale, il DPCM 14 luglio 2017 ha nominato il Segretario Generale; successivamente, sono stati approvati lo statuto, il nuovo assetto organizzativo dell'ente e sono state definite le nuove funzioni;
- che l'Autorità Procedente sottopone il PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale – Aggiornamento 2021-2027 (II° ciclo), che costituisce l'aggiornamento delle precedenti versioni dei Piani relativi ai due distretti idrici accorpati, a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto ricade nella fattispecie definita dal D. Lgs. 152/2006 art. 6 comma 3 quale “**modifiche minori**” dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/106186 in data 17/12/2020:
  - Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 1).

## **PRESO ATTO che**

- I Piani di Gestione contengono gli elementi essenziali richiesti dalla direttiva, ovvero:
    - *la valutazione preliminare del rischio di alluvioni*: le alluvioni sono distinte in due tipologie principali vale a dire eventi del passato (*past floods*) ed eventi futuri (*future floods*). Sulla base di tali elementi vengono individuate le *aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR)*.
    - *le mappe della pericolosità da alluvione*: definizione dell'area geografica che può essere inondata in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità: scarsa (eventi estremi), media (tempo di ritorno  $\geq 100$  anni) o elevata.
- Gli scenari di probabilità da considerarsi sono definiti dal D. Lgs. 49/2010:
- elevata (tempi di ritorno fra 20 e 50 anni),
  - media (tempi di ritorno fra 100 e 200 anni);
  - bassa (tempi di ritorno fino a 500 anni).
- *le mappe del rischio da alluvione*: rappresentano le potenziali conseguenze avverse in termini di abitanti e attività economiche potenzialmente interessate, impianti di cui alla Direttiva 96/51/CE che potrebbero determinare inquinamento in aree protette (di cui all'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della Direttiva 2000/60/CE) e altre informazioni utili. Le mappe del rischio devono rappresentare le 4 classi di rischio da R1 a R4 di cui al DPCM del 29 settembre 1998.
- In base alla Direttiva Alluvioni, gli *obiettivi* del PGRA devono puntare alla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un evento alluvionale potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla



riduzione della probabilità di inondazione. Gli *obiettivi* sono raggiunti attraverso l'attuazione di *misure* di:

- *Prevenzione*: le azioni di regolamentazione dell'uso del territorio tese ad un suo corretto utilizzo sulla base della pericolosità da alluvione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le norme di attuazione dei PAI, le regole di pianificazione urbanistica a livello regionale e locale, eventuali misure per la delocalizzazione e riallocazione di elementi a rischio. La disciplina di PGRA costituisce una delle principali misure di prevenzione del Piano.
- *Protezione*: gli interventi di difesa, che possono consistere in opere strutturali (dighe, argini, casse di espansione, scolmatori, difese a mare, etc.), azioni di modifica dell'assetto fluviale tese ad un recupero della naturalità del corso d'acqua (recupero di aree golenali, ripristino di aree umide, ecc.), interventi di manutenzione, sistemazioni idraulico-forestali.
- *Preparazione*: le misure di preannuncio e monitoraggio degli eventi (rilevamento, monitoraggio idro-pluviometrico, modelli di previsione meteo, sistemi di preannuncio in tempo reale), dei protocolli di gestione delle opere di difesa in fase di evento, dei piani di protezione civile.
- *Risposta e ripristino*: le azioni di rianalisi post-evento al fine di valutare ed eventualmente rivedere e correggere le misure adottate.

**CONSIDERATO** che in relazione ai vigenti PGRA:

- i PGRA elaborati sull'originario distretto dell'Appennino Settentrionale e quelli redatti dall'Autorità di Bacino del Serchio sul distretto omonimo hanno analoga struttura che è stata codificata dalle disposizioni normative che li regolano;
- l'originario *distretto dell'Appennino Settentrionale* si estendeva su una superficie di 38.131 kmq, interessando 7 regioni (in maniera preponderante Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche e in misura minore Piemonte, Umbria e Lazio). Esso era stato suddiviso in 10 *Unit of Management (UoM)*, funzionali all'aggregazione di dati e informazioni, costituite da:
  1. Bacini liguri
  2. Magra
  3. Toscana Nord
  4. Arno
  5. Toscana Costa: bacini tra Arno e Ombrone Grossetano (escluso)
  6. Bacini tra Ombrone Grossetano e Fiora (inclusi)
  7. Reno
  8. Fiumi Romagnoli
  9. Marecchia - Conca
  10. Bacini marchigiani;
- il *distretto del fiume Serchio* aveva una estensione territoriale molto più limitata, pari a 1.565 kmq, ricadente interamente Toscana, e non era stato suddiviso in sub-unità;
- su entrambi i territori la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* era stata derogata in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 49/2010, in ragione dell'esistenza delle mappe di pericolosità idraulica contenute nei previgenti Piani di Assetto Idrogeologico, redatti sul territorio italiano ex legge 183/89 a partire dagli anni '90 del secolo scorso;
- per quanto riguarda le *mappe di pericolosità idraulica* fluviale e costiera, i territori dei due distretti, venivano indagati secondo la seguente gradazione:
  - pericolosità da alluvione bassa P1, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno >200 anni e, comunque, corrispondenti al fondovalle alluvionale;
  - pericolosità da alluvione media P2, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno > 30 anni e <= 200 anni (>50 anni e <=100 per la UoM Regionale Liguria);
  - pericolosità da alluvione elevata P3, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno <= 30 anni (50 anni per la UoM Regionale Liguria);

le aree con *pericolosità da alluvione costiera* sono rappresentate, sia in Toscana che in Liguria, in classe P3 (aree inondabili, per ingresso delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni); inoltre, in Liguria è presente anche la classe P2 (aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 50 anni e minore o uguale a 100 anni);

- Su entrambi i territori, le *mappe del rischio di alluvione* sono state redatte, ai sensi della Direttiva, sovrapponendo la distribuzione degli elementi a rischio alla pericolosità da alluvione. Sono state, inoltre, predisposte le mappe del rischio ai sensi D. Lgs. 49/2010 attraverso la sovrapposizione delle classi di pericolosità con le seguenti classi di danno potenziale:

- D4 - Danno potenziale molto elevato;
- D3 - Danno potenziale elevato;
- D2 - Danno potenziale medio;
- D1 - Danno potenziale moderato o nullo;

- anche gli *obiettivi* dei due Piani sono gli stessi:

- *Obiettivi per la salute umana (OS1)*: riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.
- *Obiettivi per l'ambiente (OS2)*: riduzione del rischio derivanti dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali sulle aree protette e sui corpi idrici (con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE).
- *Obiettivi per il patrimonio culturale (OS3)*: riduzione del rischio per patrimonio culturale (beni culturali, storici ed architettonici esistenti); mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.
- *Obiettivi per le attività economiche (OS4)*: mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria, al sistema economico e produttivo pubblico e privato, alle proprietà immobiliari, ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche.

## CONSIDERATO che

- le *Misure di Piano* in entrambi i PGRA sono state individuate con riferimento al riparto di competenze stabilito dal D. Lgs. 49/2010 ovvero, le Autorità di bacino distrettuali individuano le *misure di prevenzione e protezione* (parte A del Piano), mentre le Regioni, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile, definiscono le *misure di preparazione* (parte B del Piano). Esse sono state individuate secondo l'articolazione seguente:

CODICE TIPO	ASPETTI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO	TIPO DI MISURE	DESCRIZIONE
M11	Nessuna azione	Nessuna azione	Nessuna misura è prevista per ridurre il rischio alluvioni nell'area
M21	Prevenzione	Di vincolo	Misure per evitare l'insediamento di nuovi elementi a rischio nelle aree allagabili.
M22	Agiscono sul valore e sulla vulnerabilità	Rimozione e ricollocazione	Misure per rimuovere gli elementi a rischio dalle aree allagabili, o per ricollocare gli elementi a rischio in altre aree a minore probabilità di inondazione.
M23		Riduzione	Misure di adattamento per la riduzione della vulnerabilità degli elementi a rischio in caso di inondazione
M24		Altre tipologie	
M31	Protezione	Gestione delle piene nei sistemi naturali/	Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali.

	Agiscono sulla probabilità	Gestione dei deflussi e del Bacino	
M32		Regolazione dei deflussi idrici	Misure che comprendono interventi fisici per regolare i deflussi e che hanno un impatto significativo sul regime idrologico.
M33		Interventi in alveo, sulle coste e nella piana inondabile	Misure riguardanti interventi fisici in canali d'acqua dolce, corsi d'acqua montani, estuari, acque costiere e aree soggette a inondazione, quali la costruzione, modifica o rimozione di strutture o l'alterazione di canali, gestione delle dinamiche dei sedimenti, argini, ecc.
M34		Gestione delle acque superficiali	Misure riguardanti interventi fisici per ridurre le inondazioni da acque superficiali, generalmente, ma non solo, in ambiente urbano.
M35		Altre tipologie	Altre misure per aumentare la protezione dalle alluvioni tra cui programmi o politiche di manutenzione delle opere di difesa dalle inondazioni.
M41	Preparazione	Previsione piene e allertamento	Misure per istituire e/o potenziare i sistemi di allertamento e previsione di piena.
M42		Pianificazione dell'emergenza e della risposta durante l'evento	Misure per istituire e/o migliorare la pianificazione della risposta istituzionale d'emergenza durante l'evento.
M43		Preparazione e consapevolezza pubblica	Misure per accrescere la consapevolezza e preparazione della popolazione agli eventi di piena.
M44		Altre tipologie	Altre misure per migliorare la preparazione agli eventi di piena in modo da ridurre le conseguenze avverse.
M51	Ricostruzione e valutazione post-evento	Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche	Attività di ripristino e rimozione; supporto medico e psicologico; assistenza economica, fiscale, legale e lavorativa; ricollocazione temporanea o permanente.
M52		Ripristino Ambientale	Attività di ripristino e rimozione Ambientale
M53		Altre tipologie	Esperienza tratta dagli eventi (Lesson learnt), politiche assicurative
M61	Altre misure		

### CONSIDERATO che in relazione al PAI del Bacino del Serchio:

- I Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) erano stati adottati negli anni 2000 in tutto il territorio italiano in forza delle disposizioni della soppressa legge 183/1989 e i nuovi PGRA sono stati basati sulle pericolosità idrauliche in essi perimetrate.
- Con l'entrata in vigore del PGRA Appennino Settentrionale la parte idraulica dei previgenti PAI operanti sui bacini del territorio veniva abrogata, mentre per il bacino del Serchio operazione analoga è stata condotta più recentemente con la redazione della *"Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'autorità con delibera n. 14 del 18 novembre 2019 per la parte relativa alla pericolosità idraulica e correlate misure di salvaguardia.
- Con tale strumento vengono armonizzate le differenze, prevalentemente disciplinari, che persistevano, in un'ottica di progressiva armonizzazione delle disposizioni riguardanti la gestione del rischio idraulico che sarà portata a compimento con il PGRA del distretto in corso di formazione.
- I contenuti principali necessari per uniformare il PAI del fiume Serchio allo strumento di pianificazione in

materia idraulica, vigente nella porzione toscana del territorio distrettuale, che derivano dal PGRA distrettuale approvato con DPCM 27 ottobre 2016, sono:

- **Pericolosità da alluvione fluviale:** ricondotta a tre classi associate a differenti frequenze di accadimento (con valori discriminanti di 30 e 200 anni). Nell'ambito della revisione della pericolosità fluviale, sono stati aggiornati gli areali di pericolosità del sistema idraulico dei Torrenti Contesora-Certosa-Canabbia.
- **Aree di contesto fluviale:** introdotta la perimetrazione delle Aree di contesto fluviale, intese come quelle passibili di una “dinamica fluviale naturale” (aree golenali o immediatamente prossime agli alvei principali, sostanzialmente pianeggianti, e delimitate da forme quali orli di terrazzi, piccole scarpate, argini, etc.) a cui sono stati associati “indirizzi” per la pianificazione degli strumenti comunali. Come sottoinsieme sono state introdotte le Aree di laminazione naturale diffusa, caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata, che conservano connessioni con la fascia di alveo in modellamento attivo o con la piana inondabile.
- **Flash flood:** è stata introdotta la perimetrazione dei sottobacini che con maggiore probabilità possono essere interessati da eventi di piena improvvisi, intensi e concentrati “flash flood”, in ragione di parametri morfologici e climatici, e relativi “indirizzi” per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale.
- **Mappa degli interventi:** aree destinate alla realizzazione degli *interventi di protezione* con l'indicazione geografica delle misure (elementi puntuali, elementi lineari quali tratti arginali ed elementi areali come le aree destinate a casse di espansione, derivanti dal PAI Serchio, e Aree di laminazione naturale diffusa) e relative norme per la loro realizzazione.
- **Disciplina di piano - Reticolo idraulico principale e secondario:** revisione generale della disciplina normativa con semplificazione delle precedenti disposizioni efficaci sul bacino del Serchio, riproponendo pressoché invariati i contenuti normativi del vigente PGRA distrettuale. In particolare, è stato individuato anche per il bacino del Serchio il reticolo idraulico principale (sul quale le eventuali modifiche alla pericolosità da alluvione possono essere compiute solo dall'Autorità di bacino) e il reticolo secondario (per il quale i Comuni interessati possono procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta all'Autorità delle “condizioni al contorno”).
- **I contenuti specifici per il bacino del fiume Serchio:** sono state mantenute alcune delle specificità connesse a particolari contesti del bacino del Serchio, sui quali il PAI aveva maturato esperienze specifiche, nell'ottica di una efficace tutela e della prevenzione del rischio. Di tali specificità, le più importanti sono di seguito illustrate.
- **Definizioni della pericolosità da alluvione fluviale (art.6):** nella definizione pericolosità da alluvione fluviale elevata “P3”, oltre alle aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni, sono introdotte anche le aree “*soggette a fenomeni di ristagno e di accumulo delle acque dovute alla loro morfologia depressa o a fenomeni di dinamica d'alveo e trasporto solido intenso in occasione di eventi di analoga frequenza*”. Analogamente, nella definizione delle aree a pericolosità da alluvione media (P2), oltre alle aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni, sono introdotte le aree “*soggette a fenomeni di dinamica d'alveo e trasporto solido intenso in occasione di eventi di analoga frequenza*”. Nel PAI Serchio, tali aree erano rispettivamente le “APg” e “P2g”, aventi fragilità sia idrauliche che geomorfologiche.
- **Aree lacuali depresse del bacino del lago di Massaciuccoli (art. 7 bis):** nella Disciplina della variante, un articolo specifico (7bis) interessa le aree depresse di originaria pertinenza lacuale (individuate nel PAI con la codifica “PL”) poste a quote inferiori a -2 m sotto il livello medio del mare nelle quali sono inibite le “*nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo in edificato*”.
- **Aree di laminazione ed Aree di laminazione naturale diffusa (art. 16, commi 4, 5, 6):** individuate

e assimilate alle aree destinate alla realizzazione delle “misure di protezione” del vigente PGRA distrettuale (sostanzialmente coincidenti con le aree già destinate a cassa di espansione nel PAI) per le quali è previsto il mantenimento delle tutele necessarie alla successiva attuazione delle misure strutturali, imponendo un vincolo di inedificabilità assoluta, fatte salve alcune fattispecie di interventi relativi a infrastrutture pubbliche. Per le Aree di laminazione naturale diffusa non sono consentite “nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo in edificato”.

**CONSIDERATO** che in relazione alle **precedenti valutazioni**:

- I PGRA del primo ciclo di pianificazione sono stati assoggettati a procedure di Valutazione Ambientale Strategica che ha interessato solo la Parte A degli stessi, (misure di prevenzione e protezione) in quanto ai sensi dell'art. 10 comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione in legge 11 agosto 2014, n. 116, la Parte B dei piani (*misure di preparazione e di risposta e ripristino*), di competenza del sistema regionale e nazionale di protezione civile, è stata esclusa dalla valutazione ambientale.

**- Distretto dell'Appennino Settentrionale**

- Il PGRA del distretto dell'Appennino Settentrionale e il relativo Rapporto Ambientale sono stati oggetto delle seguenti determinazioni:
  - Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1907 del 30 ottobre 2015.
  - Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 318 del 8 gennaio 2016.
  - Parere motivato del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 34 del 16 febbraio 2016.
  - Delibera di approvazione del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 (successiva alla Dichiarazione di sintesi).
  - DPCM 27 ottobre 2016.

Tutte le prescrizioni e raccomandazioni pervenute nell'ambito del procedimento di VAS sono state ottemperate nel Piano approvato, secondo quanto riportato nella Dichiarazione di Sintesi.

- Per ciascuna delle 11 unità di gestione (UoM) del distretto dell'Appennino Settentrionale, le relative Autorità di Bacino hanno predisposto le *mappe di pericolosità e rischio idraulico* e la redazione del Piano di Gestione parte A, mentre le Regioni territorialmente competenti hanno redatto la parte B del Piano. L'ex Autorità di bacino del fiume Arno si è occupata del coordinamento delle attività con lo scopo di stabilire obiettivi, metodi e percorsi condivisi a scala di distretto, ferme restando le responsabilità pianificatorie di ogni UoM. La fase di valutazione ambientale ha visto la stesura di rapporti distinti a livello di singole UoM.
- Diverse osservazioni hanno riguardato, in particolare, gli interventi *strutturali* che, pur avendo come finalità la riduzione di aree allagabili, possono costituire una fonte di impatto a carico del sistema ambientale, culturale e paesaggistico (casce di espansione, invasi, traverse, argini) allontanando i corpi idrici dal contesto territoriale/ambientale limitrofo, alterandone le caratteristiche, in particolare se tale contesto è strettamente legato alla matrice acqua. Il Rapporto Ambientale ha riconosciuto che tali impatti sono generalmente puntuali e quindi con ricadute ambientali territorialmente circoscritte; tuttavia, in fase progettuale ne deve essere approfondita la valutazione in funzione delle caratteristiche dell'intervento stesso e delle caratteristiche sito specifiche ed ambientali.
- In coerenza con la direttiva acque, il PGRA prevede di ricorrere, ove possibile, alle “*infrastrutture verdi*” come particolari misure di protezione (recupero di aree golenali, ripristino di pertinenze fluviali, restituzione di tratti tombati di corsi d'acqua). Si tratta di misure *win-win*, considerate prioritarie.
- In generale, in tutti i RA delle diverse UoM è stata fatta la scelta di rimandare alle fasi attuative la

definizione delle possibili misure di mitigazione da porre in atto contestualmente alla realizzazione delle misure di Piano “M2” (relative all’attività di prevenzione, di riduzione del rischio, degli elementi esposti, della loro vulnerabilità) e “M3” (relative all’attività di protezione, finalizzata alla riduzione della pericolosità, mediante interventi idraulici).

#### - Distretto del fiume Serchio

- Il PGRA del distretto del fiume Serchio (2015) ha ottenuto il parere motivato favorevole di VAS, con prescrizioni e raccomandazioni, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 50 del 2 marzo 2016; tutte le prescrizioni e raccomandazioni sono state ottemperate nel Piano approvato.
- Nella Valutazione degli Effetti e Valutazione di Incidenza del Rapporto Ambientale del distretto del fiume Serchio si ritrovano le seguenti disposizioni che danno delle indicazioni di carattere generale sulla valutazione ambientali e sulle possibili misure di mitigazioni di alcune categorie comuni di misure di protezione:
  - indirizzi operativi non vincolanti per le *misure di protezione generali*;
  - indirizzi operativi per le *misure di protezione integrata* ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE- infrastrutture verdi (rif. misura di Piano “Attuazione di indirizzi per la realizzazione di misure di protezione integrata”);
  - disposizioni per la *tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici*;
- Nel RA sono state sviluppate delle prime indicazioni per la realizzazione di infrastrutture verdi che hanno come obiettivi sia la mitigazione del rischio idraulico che la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità e rivestono particolare importanza nella pianificazione di bacino in quanto risultano sinergiche tra il PGRA e il PGA.
- In via generale, dall’esame dei RA dei PGRA del distretto dell’Appennino Settentrionale e del Serchio, risulta che:
  - le tipologie di misure di prevenzione “M2” agiscono prevalentemente su elementi esistenti ed eventualmente prevedono la loro eliminazione/riduzione; pertanto, è prevedibile che gli effetti sulle risorse naturali (acqua, suolo, aria, natura) possano essere sempre migliorativi. Un’eccezione a questo principio possono essere gli effetti negativi per gli aspetti economici e/o sociali derivanti da eventuali delocalizzazioni, nei cui confronti come mitigazioni agiscono le fasi di consultazione e partecipazione con le parti interessate (bacini Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone), nonché lo svolgimento di valutazioni sulle aree recuperate e sulle modalità per una loro valorizzazione e riutilizzo;
  - le misure di protezione “M3” individuate nei PGRA approvati sono riconducibili a precise tipologie di intervento che alcuni RA analizzano dal punto di vista delle mitigazioni possibili (Regione Liguria, Serchio).

#### **CONSIDERATO che in relazione ai monitoraggi dei due Piani precedenti,**

- I *Piani di monitoraggio* dei due PGRA vigenti sul territorio del Distretto Appennino Settentrionale prevedono scadenze di aggiornamento differenziate: il piano di monitoraggio del Serchio è annuale, mentre quello del distretto Appennino Settentrionale è biennale;
- I report pubblicati risultano i seguenti:
  - *Report Zero PGRA Appennino Settentrionale* (dicembre 2016) di popolamento iniziale degli indicatori di contesto.
  - *Report di aggiornamento indicatori PGRA Appennino Settentrionale* (dicembre 2017): adatta il report di monitoraggio alla nuova configurazione territoriale del Distretto comprendendo anche il territorio del Serchio (ulteriore UoM dell’Appennino Settentrionale). Ad esso sono stati applicati gli indicatori individuati da tale Piano per il resto del distretto (diversi quindi da quelli contenuti nel

PGRA del Serchio).

- *Report Zero PGRA Serchio* (dicembre 2017) di popolamento degli indicatori nell'ottica del nuovo distretto (il popolamento iniziale degli indicatori era già stato condotto nel Piano di Monitoraggio del Rapporto Ambientale allegato al Piano nel 2015).

Nel dicembre 2017 è stato fatto quindi il primo coordinamento temporale dei due Piani di Monitoraggio dei PGRA relativo al popolamento/aggiornamento degli indicatori di contesto.

Inoltre, **attraverso i due report zero suddetti** (Appennino Settentrionale e Serchio) **è stata aggiornata la verifica di coerenza dei due PGRA con le altre pianificazioni pertinenti vigenti sul territorio**. In particolare, è stata riscontrata la coerenza con il *Piano strategico nazionale contro il dissesto idrogeologico 2014-2020 (PSN)*, i *Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2014-2020*, il *Programma di Sviluppo Rurale nazionale*, il *Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT) della Regione Toscana*, il *Piano Ambientale ed Energetico (PAER) della Regione Toscana*, il *Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria*, il *Piano dell'Autorità Idrica Toscana*.

- In relazione al *Report di monitoraggio VAS del PGRA del Serchio 2017*, a fronte della necessità di integrare i due separati strumenti di pianificazione attualmente vigenti, la Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente si è espressa con parere n. 2734 del 18 maggio 2018 ex articolo 9 del D.M.150/2007 rilevando la necessità, ai fini dell'integrazione dei due piani in fase di 1° aggiornamento della pianificazione (ciclo di pianificazione 2021-2027), di procedere con l'omogeneizzazione della reportistica dei piani attuali peraltro da continuare con la cadenza di monitoraggio propria dei due diversi piani.

#### **CONSIDERATO che in merito alle valutazioni della Commissione europea,**

- A scala europea, la Commissione Europea si è espressa con la quinta valutazione dei piani di gestione COM (2019) 95 Final "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e della Direttiva sulle Alluvioni (2007/60/CE) - Secondo ciclo di Piani di Gestione dei Bacini Idrografici- Primo ciclo di Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni" del 26 febbraio 2019.
- Nella comunicazione, i risultati dell'analisi dei piani di gestione illustrata nel dettaglio per lo stato membro Italia, sono sintetizzati nel documento SWD (2019)51 final (la Commissione UE ha condotto le valutazioni in maniera coordinata tra PGA e PGRA).
- In generale, nel documento SWD (2019) 95 final, la CE indica che "Per il secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvione, gli Stati membri, dovranno:
  - *collegare chiaramente l'attuazione delle misure al raggiungimento degli obiettivi per poter valutare i progressi realizzati a partire dal secondo ciclo;*
  - *individuare fonti di finanziamento specifiche per assicurare l'attuazione delle misure.*
  - *a norma dell'articolo 14 della direttiva sulle alluvioni, tenere conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e adottare le misure necessarie, utilizzando come opportuno gli strumenti di modellizzazione dell'UE, ad esempio quelli messi a disposizione dal servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus;*
  - *prendere in considerazione strategie nazionali per i cambiamenti climatici e coordinarne le misure".*
- Quale sintesi della valutazione complessiva dei PGRA, la Commissione riconosce che "per la direttiva sulle alluvioni sono state prese misure estremamente importanti. Pur trattandosi del primo ciclo di PGRA, risulta chiaramente che gli Stati membri hanno sposato sostanzialmente la nozione di gestione del rischio di alluvioni, nonostante le differenze nel livello pratico di elaborazione".
- A fini del presente documento di VAS è anche importante notare come espressamente la Commissione stabilisca che la relazione succitata "contribuisce a valutare i progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi del 7° programma di azione dell'UE in materia di ambiente e dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

- Nell'analisi fatta per lo stato membro Italia, la Commissione ha individuato le seguenti raccomandazioni da seguire nel 2° ciclo di pianificazione della direttiva sul rischio da alluvione:

- per consentire di valutare i progressi compiuti i PGRA italiani dovrebbero stabilire, nella misura del possibile, obiettivi specifici e misurabili e stabilire il collegamento tra obiettivi e misure. Difatti, gli obiettivi fissati nel primo ciclo dei PGRA non sono né specifici né misurabili poiché non includono né obiettivi quantitativi né luoghi specifici;
- nei PGRA italiani dovrebbe essere rivolta maggiore attenzione ai cambiamenti climatici;
- nei PGRA bisognerebbe definire azioni di coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- i PGRA dovrebbero spiegare in modo coerente come sarà effettuato il monitoraggio delle misure;
- ampliare, ove possibile, il ricorso all'analisi costi-benefici per la selezione e la prioritizzazione delle misure;
- ove possibile, l'Italia dovrebbe estendere l'uso dell'analisi costi – benefici ai fini della selezione e della definizione dell'ordine di priorità delle misure. Le fonti di finanziamento delle misure dovrebbero essere specificate in modo più dettagliato;

**CONSIDERATO** che in relazione alle **UoM del nuovo distretto dell'Appennino Settentrionale:**

- in attesa della costituzione delle Autorità di distretto, l'Italia aveva comunicato alla Commissione Europea le autorità competenti, individuando quali unità di gestione (UoM) i bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi della Direttiva 2007/60 (articolo 3, comma 2, lettera b); si tratta delle Autorità che, per il proprio bacino di competenza, hanno provveduto singolarmente alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico del piano di gestione, nonché all'informazione e alla partecipazione pubblica nel primo ciclo di pianificazione, affiancate dalle Regioni per gli aspetti relativi alla gestione in fase di evento e attività di Protezione Civile.
- Il nuovo assetto amministrativo consente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 294/2016, di avere all'interno di ciascun Distretto un'unica Autorità competente ai sensi dell'art. 3.2 (a) della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 3.1 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49. Inoltre, il DM 294/2016 ha riconosciuto al MiTE funzioni d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino distrettuali.
- A seguito della modifica di delimitazione del Distretto dell'Appennino Settentrionale e, di conseguenza, delle UoM in cui lo stesso risulta suddiviso, entro i confini del Distretto sono compresi i territori delle Regioni nelle percentuali seguenti: Liguria 15,8%, Toscana 83,6% e Umbria 0,6%.
- Il Distretto è inoltre suddiviso nelle UoM di seguito riportate ai fini degli adempimenti della Direttiva:

euUOMCode	euUOMName	Area (Kmq)
ITN002	Amo	9129
IT018	Magra	1717
ITR071	Regione Liguria	3106
ITR091	Regionale Toscana Costa	2718
ITR092	Regionale Toscana Nord	374
ITR093	Regionale Toscana Ombrone	5612
ITSNP01	Serchio (*)	1625

(\*) ex Distretto Serchio

- I report di monitoraggio VAS sono stati impostati fin da subito con una rendicontazione a livello di UoM, e sebbene oggi l'Autorità competente sia unica per il Distretto è stato ritenuto opportuno, sia per una



migliore gestione del dato che per una più facile lettura dello stesso, mantenere tale articolazione, in continuità con i report già prodotti. Naturalmente anche l'aggiornamento del PGRA stesso manterrà tale impostazione.

#### **CONSIDERATO** che in relazione al **monitoraggio**:

- nei primi mesi dell'anno 2019, è stato redatto il "Secondo Report di Monitoraggio del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del distretto del fiume Serchio" che la Commissione VIA-VAS del MATTM ha ritenuto più opportuno indicare come *Report Zero* del nuovo PGRA in corso di formazione.
- Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione VIA-VAS con il parere n. 2734 del 18/5/2018 l'amministrazione proponente ha avviato il processo di armonizzazione tra i due PGRA fin dalla fase di monitoraggio degli indicatori, processo che vedrà il suo completamento con il nuovo Piano 2021-2027.
- Nell'anno 2018 è stato prodotto un lavoro di omogeneizzazione degli indicatori di contesto, popolabili sul territorio, individuati nei RA dei due PGRA, per garantire il superamento di differenze terminologiche e concettuali. Tale operazione è stata estesa anche a quanto previsto dai vigenti PGA dei due distretti, elaborati ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e approvati nel 2016.
- All'inizio del 2019, con riferimento al dicembre 2018, è stato così prodotto il *Report di monitoraggio VAS degli indicatori di contesto*, individuato come *Report Zero*, del Piano di Gestione del distretto dell'Appennino Settentrionale nella sua nuova configurazione geografica, che individua e popola il nuovo set di indicatori di contesto del distretto;
- Su tale Report la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS del Ministero si è espressa con parere n° 3094 del 19/7/2019, stabilendo tra le altre cose, che:
  - *"I restanti indicatori (di contributo, di processo e di attuazione) dovranno subire analogo processo di armonizzazione degli indicatori di contesto negli anni 2020-2021.*
  - *I dati di monitoraggio relativi a tutti gli indicatori dovranno costituire supporto agli eventuali interventi di riallineamento e alla predisposizione del prossimo ciclo di pianificazione distrettuale, la cui approvazione è prevista per il 2021.*
  - *Il Report 0 del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Settentrionale dovrà costituire il primo step del monitoraggio degli indicatori di contesto; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio dovrà osservare le prescritte scadenze annuali di rilevamento per tutti gli indicatori onde fornire utili e continui elementi di confronto sul quadro conoscitivo nell'ambito di contesto dello stesso Distretto ai fini della valutazione dell'evoluzione dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati che, potenzialmente, potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti; in tal caso, il sistema di interventi/misure, o parte di esso, dovrà essere rimodulato valutando i relativi impatti in base alla loro significatività e, se del caso, adottando opportune misure di mitigazione/compensazione".*
- Pur essendo in alcuni passaggi fatto riferimento al PGA, le indicazioni della Commissione sono valide per entrambi i due Piani di Gestione. Pertanto, il set degli indicatori di contesto contenuto nel *Report Zero* del PGRA del distretto è contenuto nel Programma di Monitoraggio del nuovo Piano.

#### **TENUTO CONTO** che:

- Parallelamente all'attività di *reporting* ai fini VAS, a livello nazionale sono state predisposte specifiche attività di *reporting* per garantire un idoneo monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di cui ai PGRA; è stata pertanto predisposta un'interfaccia di implementazione sulla piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) resa disponibile nel giugno 2018 a tutte Autorità di Bacino dopo una prima fase sperimentale.
- Nel RP sono riportate le informazioni disponibili in tale Sistema che sono correlate alle singole misure, il cui monitoraggio è suddiviso in tre sezioni: sezione dati ultimo reporting, sezione dati monitoraggio e sezione associazione misure.

## CONSIDERATO che

- Per quanto riguarda il **calendario dei lavori** del nuovo PGRA 2021-2027, le modalità di aggiornamento del Piano sono dettate dall'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE, e si prevede, entro dicembre 2021, l'approvazione del PGRA revisionato e aggiornato – secondo ciclo di gestione - ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

## CONSIDERATO che per quanto riguarda le *attività condotte e in corso*:

- La *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni* non era stata svolta nel primo ciclo di pianificazione perché l'Italia si è avvalsa delle misure transitorie previste dall'art. 13.1(b) della Direttiva 2007/60/CE in virtù dell'esistenza, a scala nazionale, dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Tale Valutazione è stata sviluppata per il secondo ciclo di pianificazione nel corso del 2018 e si è conclusa con la presa d'atto in Conferenza Istituzionale Permanente del 27 Dicembre 2018. I dati sono stati messi a disposizione di ISPRA al fine di completare la procedura di "Reporting WISE". La *valutazione preliminare del rischio alluvioni* è stata svolta per ciascuna UoM sulla base delle alluvioni avvenute in passato e della valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni, individuando così le *aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR)* per le quali è stata fornita una descrizione delle categorie degli elementi a rischio presenti.
- L'aggiornamento delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si è concluso con la presa d'atto in Conferenza Istituzionale Permanente a dicembre 2019 (Delibera di CIP n. 18 del 20/12/2019) e, nei successivi mesi, è avvenuta la trasmissione delle informazioni e dei dati agli uffici unionali di riferimento al fine della procedura di "Reporting WISE". Gli aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio del PGRA riguardano tutte le UoM ricadenti nel Distretto e derivano, principalmente, dagli studi per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici e dei PAI e per la progettazione di opere per la mitigazione del rischio. I criteri generali sono gli stessi adottati nel primo ciclo di pianificazione, con un significativo incremento di modellazioni idrologico-idrauliche in aree precedentemente definite su criteri storico-inventariali. Tale attività persegue l'obiettivo di omogeneizzare, per quanto possibile, le procedure su tutto il territorio distrettuale, sia per il calcolo degli elementi a rischio sia per la determinazione delle classi di rischio.
- Per quanto riguarda il *quadro conoscitivo* a supporto del nuovo Piano, l'aggiornamento delle *mappe di pericolosità e di rischio* ha permesso di aggiornare ed omogeneizzare a livello di Distretto importanti dati di base, utili anche ai fini del monitoraggio VAS. La raccolta delle informazioni è avvenuta in linea con la *FD Reporting Guidance "Floods Directive Reporting Guidance v 4.0, July 2019"*. A questo proposito, il RP evidenzia la stretta correlazione tra dati di base del PGRA e dati di monitoraggio VAS come *indicatori di contesto* (es. popolazione totale; numero di beni ambientali, storici e culturali rilevanti; superficie rete Natura 2000,...) o come *indicatori di contributo* (es. popolazione esposta ad eventi alluvionali di diversa entità; numero di ospedali in aree a diverso grado di pericolosità; numero di scuole in aree a diverso grado di pericolosità; numero di beni culturali e architettonici esposti ad eventi alluvionali di diversa entità).
- Relativamente agli *abitanti potenzialmente interessati per ciascuno scenario di alluvione*, il numero è stato aggiornato sulla base del XV censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 (ISTAT). Il calcolo è stato effettuato intersecando in ambiente GIS, lo strato informativo delle aree inondabili relativo a ciascuno scenario di probabilità con quello delle sezioni censuarie alle quali sono riferiti e aggregati i dati della popolazione e tutte le altre informazioni del censimento.
- Le conseguenze sulla salute umana sono state valutate considerando anche i potenziali impatti su *servizi di pubblica utilità/strutture strategiche* quali ad es., scuole e ospedali (utilizzando i Geoportali regionali e data set ufficiali), sulle *attività economiche* con riferimento alle categorie previste dalla *FD Reporting Guidance* (i tematismi relativi alle infrastrutture sono stati ricavati dai database topografici di fonte regionale alla porzione di territorio umbra del distretto sulla base di ortofoto).
- Inoltre, le *conseguenze sulla salute umana* sono state valutate in relazione all'ambiente sulla base delle seguenti tipologie di conseguenze individuate dalla *FD Reporting Guidance*:

CATEGORIE	DESCRIZIONE
B21 - Waterbody	Stato dei corpi idrici: conseguenze negative per lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali interessati o per lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei interessati, ai sensi della WFD. Tali conseguenze possono derivare da varie fonti di inquinamento (puntuali e diffuse) o essere dovute agli impatti idromorfologici delle alluvioni.
B22 - Protected area	Aree protette: conseguenze negative per le aree protette o i corpi idrici quali quelle designate ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat, acque di balneazione o punti di estrazione di acqua potabile.
B23 - Pollution sources	Fonti di inquinamento: fonti di potenziale inquinamento durante l'evento alluvionale, quali impianti IPPC e Seveso, oppure altre fonti puntuali o diffuse.

La stessa Guida dettaglia ulteriormente la categoria B22 mediante il seguente elenco:

- PAT\_1 – Bathing Water Directive 2006/7/EC
- PAT\_2 – Birds Directive 2009/147/EC
- PAT\_3 – Habitats Directive 92/43/EEC
- PAT\_4 – Nitrates Directive Report (91/676/EEC)
- PAT\_5 – UWWT - Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC
- PAT\_6 - Article 7 Abstraction for drinking water - Water Framework Directive 2000/60/EC - Register of Protected Areas article 7 abstraction for drinking water
- PAT\_7 - WFD\_WaterBodies - Water Framework Directive 2000/60/EC - waterbodies
- PAT\_8 – European Other legislation
- PAT\_9 – National legislation
- PAT\_10 – Local legislation.

Le potenziali conseguenze avverse sulle aree protette e/o sui corpi idrici sono state localizzate in relazione alla presenza di fonti di inquinamento nelle aree allagabili che le/li interessano dovute alla presenza di impianti IED e Seveso (ai quali è stato applicato un buffer di 100 m per compensare le imprecisioni di geolocalizzazione a volte riscontrate, individuando il numero di impianti che intersecano le aree potenzialmente allagabili per ciascuno scenario di probabilità) e depuratori e discariche (ricavati dalle informazioni disponibili nei database topografici di fonte regionale).

- Per quanto riguarda i *beni culturali*, è stata usata come fonte informativa il progetto Vincoli in rete (VIR - <http://www.vincoliinrete.beniculturali.it>) realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), organo tecnico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT). L'estrazione effettuata a livello nazionale alla data del 30.10.2019 fornisce una copertura spaziale di 205.670 beni culturali georiferiti di cui 27.799 ricadenti nel territorio del Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Beni Culturali, rappresentati puntualmente, sono stati considerati con un buffer di 30 m.

### **CONSIDERATO che per quanto riguarda la Valutazione Globale Provvisoria,**

- La *Valutazione Globale Provvisoria* (d'ora innanzi VGP) è un documento tecnico, previsto dall'art. 66 del Decreto Legislativo 152 del 2006, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, in linea con

quanto riportato all'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, propedeutico all'aggiornamento del PGRA, che costituisce, nell'ambito della promozione della partecipazione attiva, l'avvio della procedura di informazione e di consultazione pubblica. In linea con le indicazioni UE, il documento affronta in maniera congiunta i problemi di pianificazione per la gestione delle acque e di rischio di alluvione;

- la VGP è stata comunicata alla Conferenza Istituzionale permanente del distretto nella seduta del 20 dicembre 2019 (Delibera di CIP n. 19 del 20/12/2019) e verrà sottoposto alla fase di partecipazione pubblica prevista dal già citato art. 14 Dir 2000/60/CE;

- di seguito si riportano i problemi aperti relativi ai temi trattati nella VGP:

- *la valutazione dei progressi realizzati nel primo ciclo del PGRA e l'aggiornamento del programma delle misure* (attività svolta attraverso il monitoraggio degli indicatori di contesto, di processo e di contributo definiti nell'ambito del procedimento di VAS):
  - necessità di individuare l'ente responsabile dell'attuazione e della gestione delle varie misure e di favorire il passaggio di informazioni tra tale ente e l'Autorità di bacino distrettuale per il monitoraggio;
  - difficoltà a comprendere quanto siano efficaci alcune misure. Se, infatti, è possibile valutare quanto la realizzazione di un'opera idraulica incida sull'estensione delle aree allagabili, l'efficacia dovuta all'applicazione di una norma di governo del territorio è difficilmente quantificabile, soprattutto nel breve-medio termine;
  - individuazione di una metodologia a livello nazionale o almeno a livello distrettuale, sulla base della quale definire un ordine di priorità alle misure pianificate;
  - aggiornamento, di concerto con gli uffici regionali competenti, delle misure di protezione;
  - sviluppo dell'analisi costi-benefici del programma di misure.
- *Il cambiamento climatico* (la Direttiva Alluvioni prevede che i riesami e gli aggiornamenti del PGRA tengano conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni); tra i problemi aperti si evidenziano:
  - analisi delle ripercussioni del cambiamento climatico in termini di eventi del tipo *pluvial flood*;
  - integrazione della metodologia per la propensione ad eventi del tipo *flash flood* e la possibilità di innesco di colate detritiche;
  - sviluppo di metodologie per tenere conto degli impatti del cambiamento climatico su tutto il territorio distrettuale in modo da redigere le relative *mappe di pericolosità* su tutte le UoM presenti nel Distretto;
  - individuazione di misure specifiche (prevenzione, protezione e preparazione) per rispondere ai rischi derivanti dall'impatto del cambiamento climatico.
- *Approfondimento del quadro conoscitivo e analisi di ulteriori fattori di rischio* (l'Autorità di bacino ha deciso di procedere ad un aggiornamento continuo degli studi inerenti alla pericolosità ed al rischio di alluvioni, prescindendo dalle scadenze della Direttiva 2007/60/CE per i riesami, previsti ogni sei anni). I problemi aperti sono:
  - aggiornamento dei dati territoriali e topografici alla base della modellistica idrologico-idraulica;
  - aggiornamento e sviluppo della modellazione idrologica coerente ed omogenea a scala di Distretto che tenga conto del cambiamento climatico e delle peculiarità fisiche dei singoli bacini idrografici, anche mediante approcci di regionalizzazione;
  - aggiornamento e sviluppo della modellistica idraulica coerente ed omogenea a scala di Distretto;
  - aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità da alluvione costiera;
  - valutazioni sul rischio residuo connesso ai meccanismi di collasso delle opere di difesa arginale

in particolari ambiti territoriali;

- stima dell'incertezza dei risultati modellistici.

▪ *Rapporti tra PGRA e PAI vigenti nel territorio distrettuale:*

Nel corso del primo ciclo di gestione della Direttiva Alluvioni, la scelta compiuta nel Distretto idrografico è stata quella di perseguire il progressivo superamento dei PAI con la sostituzione, per la parte relativa alla pericolosità idraulica, con il PGRA.

Con DPCM 27 ottobre 2016 il PAI è decaduto per gran parte del territorio toscano e contemporaneamente sono entrate in vigore le nuove mappe della pericolosità del PGRA e la disciplina di Piano. Tale processo ha riguardato la *UoM Arno* e le *UoM regionali ricadenti in Regione Toscana (Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone)* e ha visto la stretta collaborazione con la regione Toscana.

Per la *UoM Serchio* è stata predisposta una variante al PAI per adeguarlo al PGRA dell'Appennino Settentrionale. Il PAI del Serchio è stato reinterpretato ai sensi della Direttiva Alluvioni tenendo conto della normativa già in essere sulla restante parte del territorio toscano. La variante è stata adottata il 18/11/2019 ed è stata posta in salvaguardia in attesa dell'approvazione ex art. 57 del D. Lgs. 152/2006. Anche sul territorio della *UoM Serchio* trovano applicazione norme nuove di PAI del tutto coerenti con quelle del PGRA dell'Appennino Settentrionale ricadente nel territorio toscano (ad eccezione della *UoM Magra*).

Nella *UoM Bacini Liguri* e nella *UoM Magra* coesistono, invece, i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e i PGRA i cui quadri conoscitivi, secondo il RP, sono tra loro coerenti. Tale situazione, differente dalla restante parte del Distretto, è dovuta principalmente alla presenza di una normativa urbanistica della Regione Liguria, impostata diversamente rispetto a quella della Regione Toscana, che non permette il superamento immediato dei PAI.

I problemi aperti sono:

- superamento completo del PAI (parte idraulica) nella *UoM Serchio*, con la completa sostituzione, come avvenuto nelle altre *UoM* ricadenti nella Regione Toscana, con le mappe di pericolosità e la disciplina di piano del PGRA;
- avvio del processo di superamento dei PAI nella *UoM Bacini Liguri* e *UoM Magra* attraverso una stretta collaborazione con la Regione Liguria in modo da coordinare la pianificazione con gli strumenti urbanistici;
- far diventare il quadro conoscitivo del PGRA lo strumento unico di riferimento per il Distretto relativo alla pericolosità da alluvione.

▪ *La Direttiva 2007/60/CE e la Direttiva 2000/60/CE: misure win-win, contratti di fiume e piano di gestione dei sedimenti:*

sono *misure win-win o infrastrutture verdi (o interventi integrati ex Legge 164/2014)* quelle opere in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, PGA e quelli fissati dal PGRA. Si tratta di misure già inserite nel primo ciclo di pianificazione dei PGRA, alcune delle quali sono in corso di realizzazione o sono state ultimate negli ultimi mesi. Tuttavia, la pratica progettuale degli interventi *win-win*, le loro modalità attuative ed il monitoraggio dell'efficacia non sono ancora pienamente consolidate e, soprattutto, il successo delle misure non risulta facilmente valutabile ex-ante;

- il *programma di gestione dei sedimenti* è stato introdotto dalla Legge 28/12/2015 n. 221, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali, con obiettivi di mitigazione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali (Direttiva 2000/60/CE);
- nell'ambito delle misure integrate tra le due Direttive si inserisce anche il *Contratto di fiume*, che costituisce uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate.

Nell'ambito del territorio distrettuale sono stati sottoscritti vari *contratti di fiume* che hanno coinvolto in una gestione partecipata i vari enti competenti e gli *stakeholder*.

I problemi aperti sono:

- raccordo con il piano di gestione dei sedimenti, attualmente in fase di avvio, per quanto attiene i fenomeni di dinamica d'alveo, di trasporto solido e di erosione costiera;
- caratterizzazione dell'efficacia idraulica ed ecologica delle misure *win-win* inserite tra le misure del PGRA;
- monitoraggio dei contratti di fiume e valutazione della loro efficacia.

### **CONSIDERATO che**

- Nella fase di aggiornamento del Piano, gli *obiettivi generali* di Piano, che risultano essere gli stessi su tutto il territorio del distretto, non saranno modificati. Rispetto al primo ciclo, potranno però essere declinati in sotto-obiettivi di maggior dettaglio, anche alla luce degli approfondimenti di quadro conoscitivo condotti nelle diverse aree del distretto, che hanno portato ad una maggiore consapevolezza delle reali possibilità di adeguamento dei diversi territori. Restando però fermi gli obiettivi generali non verrà modificato il quadro di coerenza degli stessi con gli obiettivi sovraordinati.

### **CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche del Piano aggiornato:**

- il RP evidenzia che:

- Si tratta di un piano dai contenuti ed obiettivi codificati a livello comunitario e nazionali, preceduto da *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle APSFR, mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e che contiene misure già definite dal legislatore, tra le quali quelle attinenti alla parte A del Piano (di competenza dell'Autorità di Bacino) sono solo quelle di tipo M2 ed M3, che ricomprendono anche gli interventi di tipo strutturale, già definiti nel primo ciclo di pianificazione. Per tali interventi alcuni Rapporti Ambientali già redatti (cfr. Serchio) contengono indirizzi operativi volti a minimizzare i possibili impatti derivanti dall'attuazione delle misure di Piano;
- il PGRA è un aggiornamento/modifica degli atti di pianificazione dei cicli precedenti (relativi a due distretti distinti) già sottoposti positivamente a VAS;
- oggetto della verifica di assoggettabilità e di una eventuale procedura di VAS sono i soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nelle precedenti procedure di VAS.

- A tal proposito, il RP evidenzia che il processo di revisione del PGRA terrà conto:

- Dell'analisi dei Piani di Gestione fatta dalla Commissione Europea COM (2019)95 final "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE)";
- dei dati che si renderanno disponibili nell'ambito dei report annuali di monitoraggio VAS;
- del report di monitoraggio delle misure di Piano disponibile attraverso il sistema ReNDiS;
- della *valutazione preliminare del rischio* e delle *mappe di pericolosità e rischio di alluvioni*, già elaborate;
- dei contenuti della VGP che analizza i principali aspetti da approfondire e le loro criticità;

- in base alla VGP, gli approfondimenti, in sintesi, da affrontare riguardano:

- *Approfondimenti del quadro conoscitivo*: relativi alle informazioni già presenti nei PGRA (aggiornamento dei dati territoriali e topografici alla base della modellistica idrologico-idraulica, aggiornamento e sviluppo della modellistica idraulica coerente ed omogenea a scala di Distretto, stima dell'incertezza dei risultati modellistici), nonché tutte le analisi degli ulteriori fattori di rischio non analizzati o analizzati parzialmente nel primo PGRA (aggiornamento delle modellazioni che tenga conto del cambiamento climatico, aggiornamento del quadro conoscitivo

della pericolosità da alluvione costiera, valutazione sul rischio residuo per il collasso delle opere arginali). Tali approfondimenti non determinano di per sé impatti significativi sull'ambiente e non dovrebbero dunque rientrare tra gli aspetti oggetto di VAS.

- *Aggiornamento del Programma delle Misure*: con specifico riferimento alle misure di prevenzione (M2) e di protezione (M3).

Le misure che potrebbero avere un maggiore impatto sui fattori ambientali sono quelle attinenti ad interventi strutturali e a tale proposito il RP evidenzia, tra l'altro, che:

- gli interventi strutturali (M3) sono già stati definiti nei PGRA vigenti, e potrebbero essere oggetto di modifiche conseguenti agli approfondimenti del quadro conoscitivo e/o delle modifiche territoriali del Distretto e saranno quindi localizzate su parti specifiche del territorio e non estese a tutto il Distretto;
- nelle Valutazioni Ambientali dei PGRA vigenti sono fornite prescrizioni generali, per tipologia di intervento (“Indirizzi operativi non vincolanti per le misure di protezione generali”, “Indirizzi operativi per le misure di protezione Integrata”, e “Disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici” individuati per il distretto del Serchio) il cui rispetto garantirà la minimizzazione degli impatti previsti;
- gli interventi strutturali sono soggetti a procedimento di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA) al momento della loro attuazione. Gli indirizzi metodologici suddetti saranno pertanto applicati in tale fase;
- è in atto sia il *monitoraggio VAS* che il monitoraggio attraverso il sistema ReNDiS;
- il *Programma di Monitoraggio VAS* sarà adeguatamente modificato/integrato in funzione delle modifiche che saranno introdotte sulle misure di Piano;
- per quanto riguarda le misure *win-win* il RP sottolinea che, per la loro stessa definizione, producono effetti ambientali positivi. Al fine di massimizzare l'efficacia di tali interventi su rischio idraulico e tutela delle acque, l'Autorità di distretto dell'Appennino Settentrionale ha redatto idonee linee guida per la corretta realizzazione di tali interventi. Esse saranno parte integrante sia del PGA III ciclo, che del PGRA II ciclo.

In relazione agli interventi di *protezione generale*, l'allegato II del RP, nel riportare gli *indirizzi operativi*, afferma che:

- in fase di progettazione delle opere deve essere sviluppata una valutazione specifica;
- sono elencati i contenuti dei progetti di intervento tra i quali, ad esempio, una valutazione sull'efficacia della sistemazione idraulica in termini di rischio (beni e persone) e beneficio atteso, il rapporto costo dell'intervento/beneficio atteso (in termini economici, ambientali e sociali), alternative progettuali prese in considerazione, accorgimenti adottati per il miglioramento dell'habitat acquatico, spondale, terrestre e dell'assetto idromorfologico in generale o i motivi che ne impediscono l'adozione;
- è compito degli enti attuatori applicare gli indirizzi forniti e l'Autorità di Bacino potrà fare riferimento agli stessi nell'ambito dei propri pareri di competenza.

Le tipologie di opere alle quali sono riferiti gli indirizzi operativi (possibili impatti sull'ambiente, criteri mitigativi e compensativi e misure da adottare in fase di cantiere) sono:

- casse di espansione;
- adeguamenti di sezione;
- adeguamenti arginali;
- adeguamento attraversamenti;
- adeguamento infrastrutture di viabilità.

Sempre in relazione alle *misure di protezione integrata*, l'Allegato III al RP riporta gli indirizzi operativi ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE – Infrastrutture verdi che consistono in:

- a) criteri di ripristino morfologico;
- b) criteri di riduzione dell'artificialità;
- c) criteri di non alterazione dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e di miglioramento dello stato ecologico dei fiumi;
- d) criteri volti a migliorare la connettività tra le aree naturali esistenti.

Tali criteri possono essere raggiunti anche attraverso la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità purché accompagnata al recupero di dinamica fluviale ai sensi dei criteri di cui alle lettere a), b) , c) o d).

**CONSIDERATO** che in relazione al *nuovo programma di monitoraggio di VAS*,

- che accompagnerà il nuovo PGRA, il punto di partenza è il *Report Zero* che è già stato redatto con la produzione del documento relativo agli indicatori di contesto al 2018 e sul quale la CTVA ha espresso parere favorevole n. 3094 del 19/07/2019 con l'indicazione di proseguire con la definizione di indicatori di attuazione, di processo e di contributo nel corso degli anni 2020 e 2021. Pertanto, nella fase attuale è necessario estendere il metodo di lavoro già adottato per gli indicatori di contesto, a tutti gli altri indicatori, popolandoli entro il 2021;
- il RP evidenzia la difficoltà, emersa nel tempo, di recepire le informazioni relative agli indicatori di attuazione dato che sono detenute dagli enti attuatori, diversi dall'Autorità di bacino distrettuale;
- è stato predisposto (MATTM e ISPRA) un sistema di monitoraggio delle misure di Piano sulla piattaforma ReNDiS che sarà utilizzato anche ai fini del monitoraggio VAS degli indicatori di processo/attuazione delle misure di Piano;
- la Conferenza Operativa dell'Autorità ha stabilito di formare una specifica sottocommissione con le regioni del distretto per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi dei vigenti PGA e dei PGRA con l'obiettivo di giungere, in linea con le indicazioni date nel tempo dalla Commissione VI-VAS, ad avere un report completo di popolamento di indicatori omogenei a livello di Distretto per il 2021, parallelamente all'approvazione del nuovo PGRA, adattando il set di indicatori utili al monitoraggio sulla base delle esigenze che emergeranno durante la costruzione del Piano stesso.

**CONSIDERATO che:**

- in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del PGRA, **il Rapporto Preliminare suggerisce** al Capitolo "Le caratteristiche del Piano aggiornato" **di non assoggettare a VAS** ritenendo che difficilmente l'aggiornamento in corso possa comportare impatti significativi non già previsti e comunque non misurabili e ri-orientabili tramite il monitoraggio VAS;
- tale richiesta è argomentata attraverso una **verifica** del nuovo PGRA alla luce dei criteri di cui all'**Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006** in base alla quale l'AdBD-AS afferma che:

**1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

*in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

- l'aggiornamento del PGRA conterrà l'aggiornamento (anche in funzione della riduzione del territorio del distretto) del Programma di Misure già definito nel primo ciclo di pianificazione;
- alla data di stesura del RP, pertanto, non sono ancora note le modifiche/aggiornamenti che il nuovo Piano potrà apportare ma attraverso la piattaforma ReNDiS nei prossimi mesi sarà possibile avere un quadro



abbastanza completo del grado di attuazione delle Misure dei PGRA vigenti;

- va comunque ricordato che le modifiche rientreranno sempre nelle tipologie di misure previste dalla legislazione vigente, già sottoposte con esito positivo alle precedenti valutazioni ambientali, che hanno portato all'elaborazione di indicazioni/prescrizioni a livello generale atte a garantire che l'attuazione dell'intervento non determini impatti negativi;
- tali indicazioni/prescrizioni saranno oggetto di approfondimento e sviluppo da parte dei Piani di Gestione e saranno estese a copertura dell'intero territorio del Distretto, ed estese a qualsiasi modifica/nuova misura al fine di garantire che l'impatto da essa derivabile sull'ambiente non sia significativo. Si tratta dei documenti, allegati al RP:
  - indirizzi operativi per le misure di protezione generali (Allegato II al RP);
  - indirizzi operativi per le misure di protezione integrata (Allegato III al RP);
  - disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici (Allegato IV al RP);
- la modifica/integrazione dei Piani di Monitoraggio VAS, partita con il *Report zero* di monitoraggio VAS e tutt'ora in corso, permetterà di "coprire" eventuali nuove misure sia in termini di indicatori di attuazione, sia di contributo alla variazione del contesto.

***in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;***

- Il PGRA influenza gli strumenti di governo del territorio che devono recepire le pericolosità da alluvione indicate nei PGRA e gli Atti di Programmazione regionale attuativi di interventi (es. Documento Operativo della Difesa del Suolo). Il PGRA è a sua volta influenzato dai piani collegati sia ai fini della definizione delle *mappe di pericolosità da alluvione* sia nella verifica della concreta attuazione degli interventi.
- I piani collegati sono sottoposti a procedura di VAS e pertanto si ritiene opportuno che il PGRA fornisca condizioni/prescrizioni per la mitigazione dei possibili impatti ambientali da far recepire nelle pianificazioni correlate.

***la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;***

- Uno degli obiettivi del PGRA consiste nella minimizzazione degli impatti sull'ambiente attraverso la salvaguardia delle aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali e la mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

***problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;***

- Il documento di VGP ha individuato alcuni "problemi aperti" come, ad esempio, la necessità di raccordo PGRA-PAI, aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità da *flash-flood* e della pericolosità da alluvione costiera...); si tratta quindi di dettagliare/approfondire tematiche già affrontate nei PGRA vigenti, sulla base dell'esperienza maturata proprio a partire dal primo ciclo di pianificazione;

***la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).***

- Il PGRA nasce come strumento di pianificazione in attuazione della Direttiva alluvioni che, a sua volta, rientra nella tematica della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: il piano, pertanto, rappresenta un contributo all'attuazione della politica comunitaria;

## **2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate**

- con la riforma della *governance* (L.221/2015), l'area del distretto dell'Appennino Settentrionale, è passata da circa 40.000 Km<sup>2</sup> a circa 24.000 Km<sup>2</sup>. Nella nuova configurazione del distretto, non ci sono aree non indagate con le procedure di VAS precedenti.
- Il set delle misure di piano è già stato considerato nelle valutazioni ambientali precedenti e quindi i possibili suoi impatti sono già stati esaminati e riconosciuti ambientalmente sostenibili.
- La suddivisione per UoM consente di dettagliare, col monitoraggio, gli effetti sulle diverse unità di gestione rispetto alle quali erano già stati organizzati anche i PGRA del primo ciclo di pianificazione.

### **CONSIDERATO che:**

- Nel capitolo "Conclusioni" il RP riporta, tra l'altro, che:
  - Dall'analisi dei documenti già predisposti (*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni, mappe di pericolosità e rischio* e VGP) si deduce che l'attività di aggiornamento del Piano consisterà principalmente nella revisione, ove necessario, dei dati conoscitivi di base e nell'approfondimento di tematiche rilevanti (cambiamento climatico, monitoraggio delle misure, analisi benefici costi), anche sulla base dell'input fornito dalla Valutazione del Piano da parte della Commissione Europea.
  - L'aggiornamento del Programma di Misure consiste in una revisione critica delle misure in essere che potrà portare sia all'eliminazione di alcune misure (che ovviamente non producono effetti ambientali), sia alla modifica di misure in essere/ introduzione di nuove misure. A tal proposito si ricorda che:
    - al fine di mitigare i possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione delle misure di Piano il RP fornisce prescrizioni generali (sviluppate a partire da quelle proposte dalla UoM Serchio, e sviluppate per tipologia di intervento) da utilizzare in fase attuativa degli interventi ed atte a garantire che l'attuazione dell'intervento stesso non determini impatti negativi (cfr. Allegati II, III, e IV al RP);
    - la maggior parte degli interventi strutturali di mitigazione del rischio da alluvione è sottoposta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
    - le misure *win-win*, producono effetti ambientali positivi. Al fine di massimizzare l'efficacia di tali interventi su rischio idraulico e tutela delle acque, gli Indirizzi operativi per le misure di protezione integrata saranno parte integrante sia del PGA III ciclo, che del PGRA II ciclo;
    - il Programma di Monitoraggio VAS già in essere è attualmente in fase di sviluppo al fine di creare un set di indicatori omogenei a livello di distretto, in linea con le indicazioni della Commissione VIA-VAS. Tale Programma permetterà di monitorare adeguatamente i possibili impatti sui fattori ambientali e di individuare idonee misure di mitigazione. Per le eventuali nuove misure potranno essere individuati, in itinere, indicatori specifici che andranno ad integrare il Programma di monitoraggio stesso;
    - le tipologie di misure di prevenzione "M2" agiscono prevalentemente su elementi esistenti ed eventualmente prevedono la loro eliminazione/riduzione, pertanto è prevedibile che gli effetti sulle risorse naturali (acqua, suolo, aria, natura) possano essere sempre migliorativi. Una eccezione a questo principio possono essere gli effetti negativi per gli aspetti economici e/o sociali derivanti da eventuali delocalizzazioni.

### **TENUTO CONTO**

- delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Segretariato regionale per la Toscana (MATTM/2021/0004229 del 18/01/2021)**

<p>2. Considerazioni da SABAP di Lucca con nota prot. prot. 161 del 11.01.2021.</p> <p><b>Si richiede assoggettamento a VAS del PGRA.</b></p>	
<p>3. Considerazioni da SABAP di Pisa con nota prot. 260 del 12.01.2021.</p> <p><b>Si richiede assoggettamento a VAS del PGRA.</b></p>	<p>Relativamente agli <i>approfondimenti del quadro conoscitivo</i> il RP fa riferimento agli “approfondimenti che saranno condotti sulle informazioni già presenti nei PGRA” e a “tutte le analisi degli ulteriori fattori di rischio non analizzati o analizzati parzialmente nel primo PGRA”, concludendo che “tali approfondimenti non determinano di per sé impatti significativi sull’ambiente, limitandosi a descrivere e meglio dettagliare le situazione ambientale connessa alla pericolosità idrogeologica su cui si va a pianificare”.</p> <p>Inoltre, sempre il RP afferma che l’attività inerente alla valutazione preliminare del rischio e alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSFR), che non è stata svolta nel primo ciclo di pianificazione, è stata sviluppata nel corso del secondo ciclo.</p> <p><u>Si ritiene che la genericità di tali formulazioni non consenta di escludere l’individuazione di nuovi impatti anche rilevanti sul patrimonio.</u></p> <p>Il RP cita le <i>mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni</i> che, una volta aggiornate, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, costituiranno un elemento conoscitivo fondamentale per il riesame del PGRA (attività di aggiornamento conclusa nel dicembre 2019).</p> <p>Con riferimento ai <i>beni culturali</i> ricadenti nel Distretto Idrografico, il RP dichiara di aver svolto la ricognizione attraverso il progetto Vincoli in Rete.</p> <p><u>A tale proposito si richiamano gli aggiornamenti apportati dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, con riferimento sia ai beni culturali sia ai beni paesaggistici (fonte assente nell’Allegato IV al Rapporto Preliminare - Disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici).</u></p> <p><u>Pertanto, l’approccio del RP non è adeguato né per l’identificazione dei beni né per il buffer di 30 metri proposto per approssimare le dimensioni fisiche dei beni stessi, che non di rado superano tali dimensioni.</u></p>

	<p>Relativamente all'aggiornamento del <i>programma delle misure di prevenzione e protezione</i>, considerato che le <i>misure di prevenzione</i> agiscono sul valore e sulla vulnerabilità dei beni esposti mentre quelle di <i>protezione</i> consistono in interventi anche strutturali finalizzati a regolare e controllare i deflussi, <u>non paiono potersi escludere, in assenza di ulteriori informazioni, impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio che richiedano una rivalutazione delle stesse, che peraltro influiranno sul programma di monitoraggio predisposto.</u></p> <p><u>Per quanto esposto, visto che la riduzione del rischio per il patrimonio culturale è tra gli obiettivi del PGRA, considerata la vastità degli ambiti oggetto di possibile modifica all'interno del Piano, che potrebbero evidenziare esiti anche sensibilmente diversi rispetto alle analisi precedentemente svolte, si ritiene che non sia possibile escludere, in base ai contenuti del Documento preliminare, impatti significativi sul patrimonio culturale, e che siano necessari ulteriori approfondimenti e specificazioni che parrebbe opportuno svolgere all'interno di un procedimento di VAS".</u></p>
4. Verifiche rispetto al PIT e nuova articolazione del bacino distrettuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con delibera 37 del 27 marzo 2015 la Regione Toscana ha approvato il PIT con valenza paesaggistica, introducendo specifiche disposizioni in merito alla Disciplina di piano e alla Disciplina dei beni paesaggistici che prevedono tra l'altro obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d'uso che costituiscono il riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, che impegnano gli enti all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano.</li> <li>• Il PGRA, pur ricomprendendo ambiti territoriali che in passato hanno già prodotto valutazioni parziali, rappresenta la nuova articolazione territoriale dell'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale e pianifica in modo unitario anche ambiti territoriali non valutati precedentemente.</li> </ul>

<p>5. Ulteriori considerazioni per cui è richiesta l'assoggettabilità a VAS</p>	<p>Integrare il quadro conoscitivo, tra le altre cose, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. beni tutelati immobili Parte II implementando la cartografia e i beni già individuati nei precedenti cicli;</li> <li>• 2. ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice considerando che i corpi idrici oggetto del PGA rientrano in larghissima parte nelle fattispecie tutelate art 142 c. 1 lett c) del Codice, e pertanto necessitano di adeguata individuazione, rappresentazione e analisi;</li> <li>• 3. uso, per le basi conoscitive relative al territorio della Toscana, dei dati e della cartografia del PIT-PPR e il portale curato dalle Regione Toscana Sita BCP;</li> <li>• 4. si suggerisce di tenere conto del paragrafo 6.5 delle Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano di cui alla DGR 1315/2019, (paragrafo concordato nell'ambito di un tavolo tecnico Regione Toscana – MiBACT);</li> <li>• in relazione ai Beni paesaggistici e al Patrimonio culturale nel suo complesso, il PGRA deve essere approfondito nelle analisi del quadro conoscitivo, delle misure, dei rapporti con altri piani, degli impatti e delle misure di mitigazione e di monitoraggio;</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valenza sovraregionale del PGRA nonché la natura dello stesso, possono comportare effetti territoriali e possibili variazioni agli strumenti sotto-ordinati e determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, ai Beni Culturali e paesaggistici tutelati dal Codice;</li> <li>• non si ritiene possibile demandare alla fase di autorizzazione paesaggistica art. 146 del Codice la verifica degli interventi e che quest'ultima possa concretizzarsi compiutamente solo se preceduta da esaustivi approfondimenti pianificatori, finalizzati a perseguire obiettivi, attuare le direttive e applicare le prescrizioni di valenza paesaggistica.</li> </ul>
---	--

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (MATTM/2021/0004437 del 18/01/2021)**

Nessun esplicito riferimento alla non assoggettabilità a VAS	<p>Si rappresenta l'esigenza di considerare nella valutazione strategica del Piano, <u>la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) approvata con decreto direttoriale n. 86/CLE del 16 giugno 2015 che, pur non essendo vincolante, è finalizzata a prevenire i rischi e incrementare la capacità di resilienza dei territori.</u></p> <p>A tale proposito, si evidenzia che la Commissione Europea ha individuato tra le <u>raccomandazioni da seguire nel 2° ciclo di pianificazione della Direttiva sul rischio da alluvione (Allegato al "Report from the Commission to the European Parliament and to the Council" COM(2019) 95 final: indicazioni per lo Stato membro Italia in merito al secondo ciclo di pianificazione del PGRA) l'assicurare il coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.</u></p>
--	---

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per il Risanamento Ambientale. Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (MATTM/2021/0000133 del 04/01/2021)**

Nessun esplicito riferimento alla non assoggettabilità a VAS	<p>Laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del PGRA ricadano anche all'interno di SIN, <u>ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata</u> per garantire l'armonia di detti interventi e opere con il completamento e l'esecuzione della bonifica, evitando rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.</p>
--	---

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (MATTM/2021/0018394 del 22/02/2021)**

Nessuna criticità segnalata	Non si ravvisano criticità da segnalare.
-----------------------------	--

**Regione Liguria - Dipartimento ambiente e Protezione civile (MATTM/2021/0013510 del 09/02/2021)**

Aspetti geologici, idraulici, sismici e suolo	<p>Non si ravvedono impatti ambientali significativi e negativi derivanti dall'aggiornamento del PGRA.</p> <p>Sono fornite indicazioni propositive e migliorative che riguardano, tra le altre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approfondire i rapporti tra PGRA e PAI Bacini Liguri e Magra relativamente a:</li> </ul>
---	---

	<p>reticolo idraulico principale e secondario; aree a pericolosità da alluvione e connesse norme, mappe e indirizzi per gli strumenti di governo, mappe del rischio di alluvione, aree di contesto fluviale con relative mappe e indirizzi, <i>flash flood</i>; mappe delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione, programma di gestione dei sedimenti del reticolo idraulico principale, indirizzi allegati al Rapporto Preliminare (per cui è prevista una estensione di applicazione all'intero territorio distrettuale); prevedere una transizione condivisa e graduale dei PAI Bacini Liguri e Magra al PGRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approfondire gli Obiettivi e le Misure del PGRA con relativi indicatori che devono essere semplici, efficaci e facilmente rilevabili.</li> <li>- Elaborare procedure omogenee a livello distrettuale relativamente a dati territoriali e topografici, modellazione idrologica e idraulica, stima dell'incertezza dei risultati delle modellazioni, impatti del cambiamento climatico, analisi costi benefici e monitoraggio delle misure di PGRA.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approfondire gli aspetti transfrontalieri per quanto riguarda il fiume Roia in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impatti legati ai cambiamenti climatici;</li> <li>- misure <i>win-win</i>.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere misure <i>win-win</i> di integrazione degli obiettivi della Direttiva Alluvioni con quelli della Direttiva Quadro Acque favorendo il coordinamento tra PGRA e PGA.</li> <li>- Approfondire le interazioni tra le misure di PGRA (specie quelle strutturali) e le componenti ambientali.</li> <li>- Proseguire la collaborazione tra AsBAS e gli Enti Interessati (in particolare le Regioni).</li> </ul>
Acque	<p>Significativo ritardo nell'attuazione delle misure <i>win-win</i> individuate nei piani vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indirizzi per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica nell'ottica della riqualificazione fluviale e ambientale e del raccordo col PGA della</li> </ul>

	<p>Direttiva Quadro Acque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento dell'equilibrio sedimentologico dei bacini e linee guida per la definizione di programmi di gestione dei sedimenti.</li> <li>- Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i corpi idrici marini costieri si evidenzia che la Regione Liguria si è dotata da tempo di norme tecniche e di uno specifico Piano di Tutela Marino Costiero approvato per ambiti che rappresenta di per sé una misura <i>win-win</i>.</p> <p>Si richiama la necessità dell'avvio di una proficua interlocuzione tra AdBAS e le Regioni del Distretto.</p>
Protezione civile	<p>Premesso che il PGRA è articolato in due parti, la parte A da sviluppare in modo coordinato tra AdBAS e Regioni (parte oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS) e la Parte B, a cura delle Regioni d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; viene evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure previste dal PGRA vigente per le aree a Rischio Potenziale Significativo (APRS) ad oggi non risultano del tutto applicate nella pianificazione territoriale;</li> <li>- le mappe di pericolosità e di rischio del PGRA sono difficilmente fruibili dal livello comunale ai fini della costruzione degli scenari di rischio di carattere locale sulla base dei quali si dimensiona la risposta della protezione civile comunale in termini di prevenzione e gestione dell'emergenza;</li> <li>- sarebbe prioritariamente necessario uniformare le disposizioni del Piano di riassetto idrogeologico dei Bacini Liguri (ex L 183/1989 con quelle del PGRA in modo da avere un unico quadro di riferimento conoscitivo e normativo;</li> <li>- deve essere semplificato l'accesso alla cartografia di riferimento vigente;</li> </ul>
Conclusioni	<p>Si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nuovo ciclo del PGRA sia complessivamente migliorativo;</li> <li>- i nuovi interventi di carattere strutturale saranno analoghi a quelli già realizzati e valutati e per i quali intervengono le misure</li> </ul>



	<p><i>win-win</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto riguarda i corpi idrici marini costieri si evidenzia che la Regione Liguria si è dotata da tempo di norme tecniche e di uno specifico Piano di Tutela Marino Costiero approvato per ambiti che rappresenta di per se una misura <i>win-win</i>;</li> <li>- vada posta attenzione ai casi in cui in fase di realizzazione e <i>post operam</i> si verifichi un impatto sullo stato ecologico delle acque che determini il mancato raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Acque per il 2027 tenendo presente che per gli interventi strutturali del PGRA, volti alla difesa dell'incolumità pubblica e del tessuto produttivo, può essere fatto ricorso all'esenzione dal raggiungimento degli obiettivi di qualità ex art. 4 della Direttiva Acque;</li> <li>- vengano riepilogate tutte le indicazioni integrative e migliorative già richiamate nelle precedenti parti del testo di osservazioni.</li> </ul>
--	--

**Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia. Settore VIA-VAS-OO.PP. di interesse strategico regionale - NURV (MATTM/2021/0007629 del 26-01-2021)**

<p><b>Raccomandazioni UE</b></p> <p><b>Richiesto assoggettamento a VAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In relazione alle raccomandazioni fornite all'Italia dalla Commissione UE sullo stato di attuazione della direttiva alluvioni e acque (di cui sono riportate le richieste di cui ai punti da a) b) ed e): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) definire <i>obiettivi specifici e misurabili e stabilire il collegamento tra obiettivi e misure</i> in ragione del fatto che <i>gli obiettivi fissati nel primo ciclo dei PGRA non sono né specifici né misurabili poiché non includono né obiettivi quantitativi né luoghi specifici</i>; si evidenzia <u>che tali contenuti di piano dovrebbero essere sottoposti a valutazione in modo da verificare l'efficacia della strategia e gli effetti ambientali indotti per singoli contesti territoriali oggetto di specifici obiettivi.</u></li> <li>b) <i>Nei PGRA italiani dovrebbe essere rivolta maggiore attenzione ai cambiamenti climatici.</i> A questo proposito si evidenzia <u>che tali misure si configurano come un aspetto di novità rispetto al vigente PGRA e in generale tutta la strategia del PGRA per l'adattamento ai cambiamenti climatici è elemento di novità del secondo ciclo di pianificazione che dovrebbe essere sottoposta a valutazione ambientale per valutarne l'efficacia, gli eventuali effetti ambientali indotti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati.</u></li> <li>e) <i>Ove possibile, l'Italia dovrebbe estendere l'uso dell'analisi costi – benefici ai fini della selezione e della</i></li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p><i>definizione dell'ordine di priorità delle misure. Le fonti di finanziamento delle misure dovrebbero essere specificate in modo più dettagliato.</i></p> <p>A questo proposito si evidenzia che tali attività sono proprie della valutazione e attengono quindi anche elementi di <u>valutazione ambientale in quanto la definizione di ordini di priorità, definiti sulla base di analisi costi-benefici, dovrebbe contemplare anche criteri di sostenibilità ambientale e infatti, a questo scopo, l'analisi costi-benefici dovrebbe ricomprendere "benefici" su quante più matrici ambientali possibili.</u></p>
<b>Quadro conoscitivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In relazione al quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si segnala che i link riportati nel RP aprono pagine generiche relative al Piano. Non è stato possibile consultare le mappe di rischio aggiornate, in quanto al link riportato è disponibile solo la relazione metodologica per l'aggiornamento consistente nell'<i>Allegato delibera CIP n. 18 del 20 dicembre 2019</i> mentre al link relativo alle <i>Mappe PGRA</i> si accede solo alle mappe di pericolosità.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Quadro conoscitivo</b>  <b>Richiesto assoggettamento a VAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel RP è indicato che nel quadro conoscitivo utile ai fini della redazione delle mappe di rischio sono compresi gli "impianti IED" (trattasi della Direttiva 2010/75 riferita agli impianti AIA), gli impianti "Seveso", "i tematismi relativi a depuratori e discariche", le "Aree estrattive", "impianti di distribuzione carburante".</li> <li>- <u>Si ritiene che solo nell'ambito di un procedimento di VAS possa essere presa visione, consultata e valutata tutta la documentazione che sostiene il quadro conoscitivo e che è alla base delle scelte compiute per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio e della strategia di Piano. La stessa consultazione delle nuove mappe di rischio, delle quali non è stato possibile prendere visione, è necessaria per poter formulare contributi e osservazioni pertinenti.</u></li> <li>- Nel RP non è specificato il modo in cui ciascuno dei "centri di pericolo" sopra indicati sia stato considerato ai fini della redazione delle mappe e della scelta delle misure di Piano; non è specificato il peso a loro attribuito in termini di entità del danno conseguente ad un loro eventuale coinvolgimento in un determinato evento alluvionale. <u>La mancanza di evidenza nel RP di come e secondo quali elementi valutativi si sia passati dalla conoscenza alle scelte effettuate (nell'aggiornamento delle mappe di rischio e nella strategia di Piano) non consente di poter formulare un esauriente contributo di merito.</u></li> <li>- Gli obiettivi di qualità dei corpi idrici (D. Lgs. 152/2006) impongono che il PGRA, integrandosi con il PGA, implementi ed aggiorni la conoscenza dello stato delle infrastrutture quali reti di acquedotti, reti fognarie, stato ed efficienza della depurazione.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Considerando la frequente attivazione di <i>by-pass</i> e scolmatori (con le relative conseguenze ambientali) e il <i>trend</i> in aumento di frequenza e intensità degli eventi estremi, si ritiene che l'efficienza del sistema fognario e del sistema di depurazione dovrebbe essere tenuta in debita considerazione per il conseguimento degli obiettivi di tutela dei corpi idrici ai fini del raggiungimento degli stati di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. <u>Il quadro conoscitivo del PGRA è invece sprovvisto di tali elementi di analisi rendendo quindi, allo stato attuale, non valutabile il contributo che potrebbe apportare per la gestione delle criticità sopra evidenziate.</u></li> </ul>
<b>Report Zero di Monitoraggio VAS</b> <b>Richiesto assoggettamento a VAS</b>	<p>In relazione alle richieste avanzate sul “Report 0 di monitoraggio VAS” dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS del Ministero con parere n° 3094 del 19/7/2010, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Rilevato che nell'ambito della presente verifica non sono noti gli esiti del monitoraggio ambientale (indicatori di processo, contributo e attuazione) che dovrebbero riorientare il programma di misure (anch'esso non noto per le parti che saranno modificate), si ritiene che tali elementi dovrebbero essere valutati nell'ambito del procedimento di VAS per poter prendere visione ed analizzare gli esiti del monitoraggio VAS e concretamente verificare gli effetti prodotti dal secondo ciclo di pianificazione.</u></li> <li>- <u>Si ritiene che le misure di prevenzione (norme di governo del territorio) debbano essere, nell'ambito di un procedimento di VAS, accuratamente monitorate in termini di efficacia in quanto da considerarsi poco suscettibili di produrre effetti negativi sulle componenti ambientali; in tal senso dovrebbero avere un livello di priorità elevato. Tali considerazioni dovrebbero essere sviluppate nell'ambito di una VAS avendo a disposizione i risultati del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali misure.</u></li> <li>- <u>Si ritiene necessario che anche le misure di prevenzione siano adeguatamente valutate almeno rispetto alla loro efficacia, e sia previsto il monitoraggio dei loro effetti sia in termini di efficacia di realizzazione del Piano sia in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.</u></li> </ul>
<b>Misure win-win</b>	<u>È necessario nel piano e nell'ambito del processo valutativo, definire bene quali sono gli elementi, anche di tipo progettuale, che contraddistinguono le misure win-win. Il PGRA deve pertanto esplicitare e valutare tutti gli interventi win-win in corso e programmati.</u>
Verifica dei criteri di significatività per l'esclusione del piano 2021-2027 da VAS <b>Richiesto assoggettamento a VAS</b>	<p>Tenendo conto del fatto che il RP afferma che per l'aggiornamento del Programma di Misure (...) per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati, nei prossimi mesi sarà possibile avere un quadro abbastanza completo relativamente al grado di attuazione delle Misure dei PGRA vigenti attraverso il Sistema predisposto sulla piattaforma ReNDiS. <u>Alla data</u></p>

	<p><u>odierna, pertanto, non sono ancora note le modifiche/aggiornamenti che il nuovo Piano potrà apportare.</u>”</p> <p>Viene quindi indicato che non varieranno le tipologie di misure previste nel vigente PGRA per le quali gli indirizzi operativi (di cui agli allegati II e III) e le disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici (allegato IV) costituiscono un quadro di riferimento di indicazioni/prescrizioni che saranno anche oggetto di approfondimento e sviluppo da parte dei Piani di Gestione e saranno estese a copertura dell'intero territorio del Distretto (oggi inserite nel PGRA dell'ex Distretto del Serchio).</p> <p>Si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In mancanza di elementi e riscontri forniti dal monitoraggio non è possibile analizzare e valutare, nemmeno per l'ex Distretto del Serchio unico ad aver inserito tali indirizzi nel PGRA, quale sia stata l'efficacia di tali indicazioni/indirizzi/prescrizioni per la mitigazione degli effetti ambientali negativi connessi alle misure di protezione.</li> <li>- In relazione agli indirizzi operativi, per i quali il PGRA potrebbe apportare <i>“approfondimenti e modifiche, finalizzati a una loro maggiore efficacia di tutela ambientale”</i> non è chiarito in base a quali elementi tali indirizzi subiranno variazioni e in cosa potrebbero consistere tali ulteriori misure di mitigazione, visto che non sono forniti dati di monitoraggio e nemmeno sono note le <u>modifiche/aggiornamenti che subirà il Programma di Misure. Si ritiene pertanto che sia da sottoporre a VAS il processo di revisione degli indirizzi/prescrizioni con valore di misure di mitigazione al fine di poterne verificare l'efficacia alla luce dei risultati del monitoraggio VAS e delle modifiche che saranno introdotte al programma delle misure.</u></li> <li>- Gli indirizzi operativi forniti negli allegati II e III non richiamano mai né dati di monitoraggio che ne supportino la loro conferma nel presente ciclo né riferimenti normativi o pianificatori che contengono elementi utili per la formulazione degli indirizzi. A tal proposito vengono elencati numerosi aspetti per i quali dovrebbe essere approfondita la riflessione <u>in merito agli indirizzi operativi di cui agli allegati II e III. Si ritiene che l'allegato II offra buoni spunti, ma la riflessione sulla natura e completezza degli indirizzi operativi dovrebbe essere approfondita nel processo di VAS anche al fine, come indicato al punto 4.1, di avere una chiara definizione di “misura win-win” e un programma di monitoraggio che possa comprendere indicatori volti a misurare attuazione ed efficacia degli indirizzi operativi.</u></li> </ul>
<p>Ulteriori segnalazioni e considerazioni specifiche</p> <p><b>Richiesto assoggettamento a VAS</b></p>	<p>Vengono fornite numerose e dettagliate segnalazioni e considerazioni per approfondire e completare i contenuti del RP. <u>Si ritiene che solo nell'ambito di un processo di VAS possa essere adeguatamente e compiutamente visionata ed analizzata la proposta di aggiornamento di PGRA, il relativo quadro conoscitivo, gli esiti del monitoraggio.</u></p>

**ARPA Toscana DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS (MATTM/2021/0005730 del 21-01-2021)**

Nessun esplicito riferimento all'assoggettabilità a VAS	Le osservazioni presentate da ARPAT sono confluite nel documento di osservazioni del NURV Regione Toscana
---	---

**Parco Nazionale Arcipelago Toscano (MATTM 0001216.08-01-2021)**

1. Non assoggettabilità a VAS	Non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito.
-------------------------------	---

**CONSORZIO 6 TOSCANA SUD (MATTM/2021/0007662 del 26/01/2021)**

	Si condivide l'approccio di voler sviluppare una valutazione specifica in fase di progettazione delle opere, ma si deve tenere conto che ad oggi alcuni aspetti pianificatori connessi al rischio idraulico non sono ancora disponibili e che le attività per la definizione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo dei corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio del Consorzio 6 Toscana Sud (F. Ombrone, F. Albegna, F. Bruna) sono in corso.
	<p>Dopo aver richiamato la disciplina di PGRA vigente il Consorzio evidenzia che ha promosso l'inizio delle attività propedeutiche volte a superare le <u>criticità emerse sull'entità e la tipologia di interventi di movimentazione e asportazione del materiale d'alveo, a partire da una più attenta valutazione della dinamica sedimentaria del reticolo idraulico principale, ma si deve considerare che ad oggi mancano i dati indispensabili da un punto di vista topografico, idraulico-sedimentologico ed ecologico per comporre un più ampio quadro conoscitivo concordato tra gli Enti competenti.</u></p> <p><u>La definizione dello stato attuale dei corsi d'acqua e di una strategia generale di gestione e di intervento a medio-lungo termine è essenziale per la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, in particolare in corrispondenza di infrastrutture, immissione di affluenti e attività produttive.</u></p> <p><u>In riferimento agli indirizzi operativi per la tipologia adeguamenti delle sezioni idrauliche, indicare di evitare la rimozione di volumi significativi di sedimenti, quando il tavolo tecnico tra enti è ancora aperto sul tema della dinamica sedimentaria e del fenomeno del trasporto solido, potrebbe comportare un limite per tale tipologia di interventi senza avere alla base uno studio approvato e condiviso.</u></p> <p><u>Un tale approccio conservativo di minimo impatto potrebbe tradursi in notevoli difficoltà nella gestione e nelle strategie di intervento, che rientrano a termini di legge ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i, tra i compiti istituzionali dei Consorzi di Bonifica necessari al</u></p>

	<u>miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e di stabilità morfologica..</u>
--	---

**COMUNE DI LIVORNO - Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio - Settore Ambiente e Verde - Ufficio Bonifica e Sostenibilità Ambientale (MATTM/2021/0006463 del 22-01-2021)**

Non assoggettabilità a VAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il NUCV non ravvede criticità a livello urbanistico e per gli aspetti di competenza.</li> <li>- L'Ufficio Protezione Civile non rileva aspetti programmatori e di pianificazione di competenza.</li> <li>- Analizzata la cartografia relativa alla <u>pericolosità idraulica</u> presente sul sito del Distretto, il N.U.C.V. <u>rileva il mancato aggiornamento della pericolosità idraulica relativamente al Comune di Livorno</u> avvenuto a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con D.C.C. n.75 del 07.04.2019 e pubblicato sul BURT n° 26 in data 26.06.2019.</li> </ul>
----------------------------	--

**COMUNE DI PISA Direzione Urbanistica-Edilizia Privata. Servizi Amministrativi Mobilità. Ufficio Urbanistica (MATTM/2021/0007653 del 26-01-2021)**

Nessuna esplicita indicazione in merito all'assoggettabilità a VAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A seguito dell'adozione del il "Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina" (DCC n. 30 del 23/07/2020), si evidenzia che l'aggiornamento del quadro conoscitivo ha individuato, in materia idrologico-idraulica, a partire dal reticolo idrografico individuato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R.79/2012, i principali corsi d'acqua che concorrono a definire le condizioni di allagabilità del territorio del Comune di Pisa e che fanno parte del reticolo idrografico secondario (di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa).</li> <li>- L'ambito d'indagine comprende i principali corsi d'acqua che concorrono a definire il livello di pericolosità del territorio comunale e sono stati individuati ed analizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Canale Navigabile dei Navicelli e il sistema di canali composto da Fossa Chiara, Fosso Caligi e Fosso di Titignano, il Fiume Morto, il Canale di Ripafratta, il Fosso Marmigliaio, il Fosso di Pietrasanta, i canali in località Ospedaletto, S.Ermete, Putignano e Oratoio.</li> </ul> </li> <li>- Viene inoltre segnalata la stipula tra il Comune e l'Università degli Studi di Pisa di una convenzione per aggiornare il quadro conoscitivo del rischio idraulico del territorio cittadino, con lo studio del</li> </ul>
--	--

	calcolo idraulico e del calcolo delle esondazioni del sistema dei principali corsi d'acqua che insistono sul territorio comunale (fiume Arno, Canale Scolmatore e fiume Morto).
--	---

**CONSIDERATO che:**

- a seguito delle osservazioni pervenute da NURV Regione Toscana e dal Segretariato Regionale per la Toscana, l'AdBD-AS ha presentato proprie controdeduzioni entrando nel merito dei vari aspetti osservati dai due SCA per arrivare a sostenere la non assoggettabilità a VAS del nuovo PGRA;
- con l'occasione, l'AdBD-AS ha comunicato la **recente adozione, avvenuta con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 23 del 29.12.2020 del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE – I aggiornamento (2021-2027)<sup>1</sup>, che ha fornito maggiori elementi conoscitivi in merito al contenuto del Piano stesso rispetto al Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, elaborato in data antecedente a detta adozione; l'AdBD-AS ricorda inoltre che i contenuti del Piano saranno oggetto di consultazione pubblica, per un periodo non inferiore a sei mesi, ai sensi delle direttive europee e che prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholders.**

***In merito a quanto osservato dal NURV Regione Toscana, con nota prot. n. MATTM/2021/0013643 del 10/02/2021 l'AdBD-AS riferisce che:***

- La Regione Toscana fa parte della “governance” distrettuale, partecipando con propri rappresentanti all'intero percorso pianificatorio e alle relative scelte metodologiche e di contenuti nonché alla decisione di attivare, in via preliminare, la verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano sul presupposto condiviso che non vi fossero impatti significativi derivanti da detto aggiornamento.
- In merito alla scarsità di tempo a disposizione per l'esame della “*enorme mole di documentazione prodotta nel tempo, relativamente al PGRA, e a più riprese segnalata con vari link nel RP*” è utile ricordare che **il rapporto preliminare di VAS ha visto la luce ed è stato inviato all'Autorità competente in data antecedente (ottobre 2020) all'adozione del progetto di Piano avvenuta a dicembre 2020 con la deliberazione n. 22 del 29 dicembre 2020**. Il parere del NURV esamina e richiama molti temi contenuti nella relazione di Piano e, quindi, formalmente disponibili solo da dicembre 2020, che invece mancano nel RP proprio perché redatto in fase antecedente.
- È necessario distinguere i contenuti che attengono alla procedura di VAS – e nello specifico alla verifica di assoggettabilità - da quelli afferenti ai contenuti di legge del Piano di gestione e che saranno oggetto della ampia fase di consultazione – non inferiore a sei mesi - attivata ai sensi delle direttive europee e che prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.
- L'AdBD-AS non condivide la necessità di sottoporre a valutazione l'individuazione di obiettivi specifici misurabili, definiti quantitativamente e riferiti a luoghi specifici, – raccomandata dalla Commissione UE – se non nella forma del Monitoraggio di VAS; l'efficacia della strategia di piano e gli effetti ambientali indotti per i singoli contesti territoriali, come richiesto dal NURV, potranno essere valutati solo a valle di uno sviluppo progettuale di dettaglio degli interventi e della loro realizzazione, con l'utilizzo degli specifici indicatori che andranno a far parte del Programma di Monitoraggio di VAS, Programma che il RP esplicitamente dichiara oggetto di implementazione in funzione del nuovo Piano.
- L'AdBD-AS non condivide la necessità che tutta la strategia del PGRA per l'adattamento ai cambiamenti climatici sia “*sottoposta a valutazione ambientale per valutarne l'efficacia, gli eventuali effetti ambientali indotti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati*”. Le nuove misure, inserite nel progetto di Piano, correlate al cambiamento climatico, non sono di tipo strutturale, ma si

<sup>1</sup> [http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=5262](http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262).

tratta esclusivamente di misure di *prevenzione* (approfondimenti del quadro conoscitivo). Qualora ne emerga la necessità, potranno essere inserite ulteriori misure di preparazione (protezione civile). Gli approfondimenti di quadro conoscitivo, in termini di modellazioni idrologico idrauliche, non possono creare impatti ambientali e le misure di protezione civile sono escluse dalla VAS per espressa disposizione di legge. Inoltre, il cambiamento climatico non è un elemento di novità del Piano I aggiornamento perché già presente nel primo ciclo di pianificazione.

- In merito all'analisi costi-benefici e all'ordine di priorità delle misure “, l'AdBD-AS chiarisce che la prioritizzazione delle misure e l'analisi costi-benefici sarà effettuata sulla base di una metodologia nazionale che il MiTE si è impegnato a sviluppare in coerenza con la direttiva europea e le indicazioni della CE.
- L'AdBD-AS non accoglie la richiesta relativa alla modifica delle *mappe di rischio* sulla base delle attività che comportano potenziali rilasci di inquinanti (impianti RIR, AIA, impianti di gestione rifiuti e discariche, siti contaminati, impianti di depurazione, siti estrattivi e depositi carburante).
- In relazione alle osservazioni del NURV relative al fatto che gli “*obiettivi di qualità dei corpi idrici (D. Lgs. n. 152/2006) impongono che il PGRA, integrandosi con il Piano di Gestione delle Acque, implementi ed aggiorni la conoscenza dello stato delle infrastrutture quali reti di acquedotti, reti fognarie, stato ed efficienza della depurazione. Infatti, vista la frequente attivazione di by-pass e scolmatori (con le relative conseguenze ambientali) e considerando il trend in aumento di frequenza e intensità degli eventi estremi, si ritiene che l'efficienza del sistema fognario e del sistema di depurazione dovrebbe essere tenuta in debita considerazione per il conseguimento dell'obiettivi di tutela dei corpi idrici ai fini del raggiungimento degli stati di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.*” L'AdBD-AS ritiene che tale tematica **risulta di pertinenza del PGA, la cui redazione viene condotta in parallelo e in stretto collegamento con il PGRA.** Inoltre, si evidenzia che nella direttiva 2007/60/CE viene specificato che nel PGRA **possono essere escluse le reti fognarie** e comunque tale attività riguarda scelte pianificatorie già compiute nel primo ciclo.
- In merito all'osservazione del NURV che rileva che nel RP non sono stati resi noti “*gli esiti del monitoraggio ambientale (indicatori di processo, contributo e attuazione) che dovrebbero riorientare il programma di misure [...] si ritiene che tali elementi dovrebbero essere valutati nell'ambito del procedimento di VAS [...]*”, l'AdBD-AS evidenzia che il RP contiene i riferimenti al Monitoraggio di VAS condotto sul Piano vigente in merito agli indicatori di contesto e agli indicatori di attuazione (Piattaforma Rendis per il monitoraggio del piano). **Il Report di monitoraggio degli indicatori (contesto e attuazione) è stato concluso e pubblicato sul sito web del distretto.** L'esito del monitoraggio di attuazione è stato posto a base delle scelte di nuove misure operate dal Piano – I aggiornamento: la **Relazione del Progetto di Piano adottato a dicembre 2020** dedica un ampio spazio al monitoraggio delle misure del piano vigente (pagine 110 - 145) suddividendole per tipologie e per UoM e mettendole in relazione con il grado di raggiungimento degli obiettivi. **Sulla base di tale disanima il Progetto di Piano ha valutato le misure da confermare, quelle da eliminare e quelle nuove da inserire (cfr. capitoli “Misure confermate e misure non confermate o modificate” e “Le nuove misure di Piano” della Relazione del Progetto di Piano).** Infine, l'aggiornamento degli indicatori di processo e di contributo del Piano vigente è in corso di completamento, in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione di Verifica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente, che nel parere n. 3094/2019 ha stabilito che essi “*dovranno subire analogo processo di armonizzazione degli indicatori di contesto negli anni 2020-2021*”.
- In merito alla richiesta del NURV, che anche le misure di prevenzione siano “*accuratamente monitorate in termini di efficacia in quanto da considerarsi poco suscettibili di produrre effetti negativi sulle componenti ambientali; in tal senso dovrebbero avere un livello di priorità elevato. Tali considerazioni dovrebbero essere sviluppate nell'ambito di una VAS avendo a disposizione i risultati del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali misure*”, l'AdBD-AS osserva che le norme citate come misure di prevenzione sono le leggi regionali, in particolare la legge 41/2018 e il regolamento 5/R. In merito alle altre tipologie di misure di prevenzione (riduzione vulnerabilità dei beni culturali, aggiornamenti del quadro conoscitivo, contratti di fiume) saranno seguite le indicazioni che fornirà il MiTE per l'analisi costi/benefici e la prioritizzazione.



- Riguardo alla richiesta di “sottoporre a VAS il processo di revisione degli indirizzi/prescrizioni con valore di misure di mitigazione [...]”, viene contro-osservato che la scala della pianificazione di bacino è incompatibile con tale tipo di valutazione, afferente invece alla scala valutativa del singolo intervento (e quindi nell’ambito della procedura di VIA dello stesso).
- Viene accolta l’osservazione del NURV relativa all’Allegato II in cui “non è stata presa in considerazione, come elemento compensativo nella realizzazione delle casse di espansione, la possibilità di destinare in tutto o in parte le aree interessate dalla laminazione ad ecosistemi filtro oppure a zone di ricarica della falda”.
- Secondo il NURV “sarebbe importante fornire indirizzi anche nel caso in cui le misure di protezione non siano sufficienti al perseguimento o mantenimento degli obiettivi di tutela delle acque, e quindi la Regione debba ricorrere alle esenzioni motivate previste dalla direttiva 2000/60. In questo senso sarebbe utile che il piano riportasse nell’elenco degli interventi in corso di realizzazione o programmati, una valutazione critica che analizzi questi aspetti e detti relativi indirizzi specifici”. A questo proposito, l’AdBD-AS risponde che tale attività deve essere svolta in stretta relazione con il PGA, sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente con appositi indirizzi a livello nazionale e non in sede di VAS.
- Sono condivise le indicazioni relative all’uso di indicatori quali l’IQM o indice di qualità morfologica e saranno riportate nel Piano.
- Il NURV “suggerisce di prevedere indicatori in grado di monitorare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone sulle aree di intervento”. Anche tale osservazione non risulta applicabile alla scala del distretto, ma a quella di monitoraggio del singolo intervento, e relativa alla VIA.
- Riguardo al PIT/PPR e alla valutazione degli interventi con attenzione alle implicazioni sul sistema ambientale e quindi nell’ottica di difesa della naturalità del corso d’acqua e degli habitat ad esso collegati, si condivide l’osservazione con particolare riferimento alle misure win-win ma si ricorda la fattispecie delle esenzioni previste dall’art. 4 comma 7 della direttiva 2000/60/CE a cui, peraltro, il MiTE, in sede di Conferenza Istituzionale Permanente, ha chiesto di fare riferimento.

***In merito a quanto osservato dal Segretariato Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 0019088.24-02-2021 del 24/02/2021 l’AdBD-AS riferisce che:***

- **L’approfondimento del quadro conoscitivo**, ritenuto insufficiente (analisi dei fattori di rischio non analizzati o analizzati parzialmente nel piano vigente e la valutazione preliminare del rischio e la definizione delle aree a rischio potenziale significativo – APSFR – non svolta nel primo ciclo di pianificazione) non genera impatti sulle matrici ambientali trattandosi dell’aggiornamento delle modellazioni idrauliche in considerazione del cambiamento climatico, dell’aggiornamento del quadro conoscitivo delle pericolosità da alluvione costiera e della valutazione sul rischio residuo per il collasso delle opere arginali. Tale aggiornamento non comporta alcuna scelta di pianificazione.

Anche la **Valutazione Preliminare del Rischio** e la definizione delle **Aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR)**, attività non svolte nel primo ciclo di pianificazione, non comportano scelte e azioni di piano, essendo ricognizioni degli eventi alluvionali passati e previsioni delle alluvioni future finalizzate a identificare le aree più fragili sulle quali redigere le *mappe di pericolosità e di rischio idraulico* (cfr. articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 49/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE).

- Sulla **esaustività della cartografia delle mappe di rischio**, “*manca la più aggiornata cartografia disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, con riferimento sia ai beni culturali sia ai beni paesaggistici*”:
  - per il censimento degli elementi esposti a rischio, confluiti nelle *mappe di rischio* approvate nel 2019, sono stati considerati gli elementi richiesti ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs. n. 49/2010, in linea con quanto indicato nelle linee guida nazionali

prodotte dal MATTM tramite ISPRA, e che fanno riferimento alla *FD Reporting Guidance* della CE. In particolare, per la ricognizione dei Beni Culturali di cui alla parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 16 gennaio 2004 n. 42, è stato usato il database del progetto Vincoli in rete VIR dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) (MiBACT);

- si dà conto invece che per i Beni Paesaggistici di cui alla parte terza del Codice, per il territorio toscano, la fonte del dato è rappresentata dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT//PPR (informazione effettivamente non presente nel RP).
- Relativamente all'**aggiornamento del programma delle misure di prevenzione e protezione**, rispetto alle quali “... non paiono potersi escludere, in assenza di ulteriori informazioni, impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio che richiedano una rivalutazione delle stesse, che peraltro influiranno sul programma di monitoraggio predisposto” e alla richiesta di integrazione del quadro conoscitivo con riferimento, “1. ai beni tutelati immobili Parte II ...; 2. ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice” ..., l'AdBD-AS afferma che le misure di *prevenzione* individuate dal piano (cfr. allegato 9 del Progetto di Piano, “Misure nuove”) sono le leggi regionali (legge 41/2018, regolamento 5/R, la riduzione di vulnerabilità dei beni culturali, gli aggiornamenti del quadro conoscitivo e i contratti di fiume) che quindi non possono determinare impatti ambientali.

Per tutta la cosiddetta parte B del Piano (che include le misure di *preparazione e ricostruzione*, che riguardano le attività di protezione civile) ossia la parte di Piano inerente la gestione in fase di evento, di competenza della Regione e del Dipartimento della Protezione Civile, è stata formalmente disposta l'esclusione da VAS dalla legge n. 116/2014.

- Come sostenuto nel RP si ritiene che l'**immutato quadro di obiettivi e tipologie di misure** (delineati dalla normativa comunitaria) del PGRA – 1° aggiornamento, finalizzato a mitigare le conseguenze negative delle alluvioni, non possa determinare impatti nuovi e diversi da quelli già valutati e mitigati precedentemente, ossia nella procedura di VAS del PGRA vigente.

Per quanto riguarda la **verifica di coerenza di obiettivi e sottobiettivi** del PGRA 1° Aggiornamento **con i contenuti del PIT/PPR** e la verifica preliminare delle possibili interferenze sui Beni *Culturali e Paesaggistici* ad opera delle **nuove misure di protezione**, si ritiene più opportuno che sia svolta all'interno del processo di redazione del Piano stesso, proseguendo le analisi condotte nel primo ciclo di pianificazione, completato in vigenza del PIT/PPR, che risulta pertanto già preso in considerazione nel piano vigente. Di conseguenza, saranno fornite indicazioni delle discipline d'uso e prescrizioni da rispettare nelle fasi di progettazione e attuazione delle singole misure, ai fini della salvaguardia dei Beni *Culturali e Paesaggistici* (con espresso riferimento alla disciplina del PIT e alla Direttiva regionale per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano di cui alla DGR 1315/2019).

Tale attività sarà svolta con la metodica già individuata nel piano vigente (in particolar modo nel PGRA del distretto del fiume Serchio) adeguata alla scala di riferimento distrettuale, e accompagnata dall'arricchimento del quadro conoscitivo con riferimento ai beni tutelati Parte II e art. 134 del Codice dei Beni Culturali, secondo le banche dati segnalate nel contributo del Segretariato regionale per la Toscana (PIT/PPR e portale della Regione toscana Sita BCP).

Il lavoro, svolto con la **collaborazione tecnica del Segretariato Regionale per la Toscana**, anche alla luce della presenza dei suoi rappresentanti all'interno della Conferenza Operativa, organo tecnico dell'AdBD-AS, sarà **sottoposto a consultazione pubblica all'interno del percorso partecipato e condiviso programmato per il Piano**.

#### **PREMESSO che:**

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni

Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGRA "il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS che abbiano ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati".

#### **EVIDENZIATO che:**

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

#### **CONSIDERATO che:**

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

#### **RICORDATO che:**

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

#### **VALUTATO:**

**Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs..n.152/2006 e s.m.i. vengono evidenziati i seguenti aspetti:**

- le osservazioni pervenute esprimono posizioni abbastanza diverse in merito all'assoggettamento a VAS: il MIBACT Segretariato Regionale per la Toscana e le soprintendenze di Siena, Lucca e Pisa chiedono univocamente l'assoggettamento a VAS così come la Regione Toscana, attraverso il NURV (in considerazione anche di quanto osservato da ARPAT); gli altri soggetti si sono espressi per il non assoggettamento presentando un quadro molto differenziato di temi sollevati;
- per quanto riguarda la richiesta di assoggettamento a VAS avanzata dal Segretariato Regionale e dalle soprintendenze, le principali motivazioni sono riconducibili ad una complessiva genericità delle

informazioni fornite nel RP che non rende possibile escludere impatti significativi sul patrimonio culturale e da cui deriva la necessità di maggiori approfondimenti e specificazioni che parrebbe opportuno svolgere all'interno di un procedimento di VAS;

- la richiesta di assoggettamento a VAS avanzata dalla Regione Toscana (NURV con il contributo di ARPAT) richiama una pluralità di motivazioni che in parte sono state controdedotte dalla AdBD-AS;
- gli altri soggetti che si sono espressi, non hanno richiesto l'assoggettamento a VAS ma alcuni di questi hanno presentato osservazioni relative a criticità riscontrate o proposte di integrazione / miglioramento;

## **VALUTATO che:**

### **in relazione alle controdeduzioni presentate dalla AdBD-AS:**

- l'aspetto più rilevante che emerge dalle controdeduzioni presentate dalla AdBD-AS a NURV e Segretariato Regionale Toscana è il fatto che a dicembre 2020 è stato adottato il PGRA il quale contiene gli elementi informativi (molti dei quali non noti al momento della redazione del RP) consentendo il superamento di molte condizioni di indeterminatezza e criticità evidenziate nelle osservazioni; i documenti di Piano consultabili al link indicato dalla AdBD-AS consistono in una Relazione metodologica e nove allegati tra cui l'Allegato 9 ("Nuove misure").
- L'affermazione in base alla quale l'efficacia della strategia di piano e gli effetti ambientali indotti per i singoli contesti territoriali potranno essere valutati solo a valle di uno sviluppo progettuale di dettaglio degli interventi e della loro realizzazione, con l'utilizzo degli specifici indicatori che andranno a far parte del Programma di Monitoraggio di VAS, oggetto di implementazione in funzione del nuovo Piano, non è del tutto condivisibile perché, se è certamente vero che solo a valle dello sviluppo progettuale degli interventi è possibile popolare indicatori di dettaglio descrittivi gli effetti degli stessi interventi, è anche vero che nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS è possibile effettuare una stima anche solo di massima degli effetti attesi;
- In relazione all'integrazione del PGRA con il PGA e alla **richiesta di implementazione dello stato di conoscenza delle infrastrutture quali reti di acquedotti, reti fognarie, ecc.** e di conseguenza alla risposta fornita dalla AdBD-AS sulla pertinenza di tale compito al PGA, la cui redazione viene condotta in parallelo e in stretto collegamento con il PGRA, **si segnala che nel RP di detto Piano, attualmente in esame ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, tali analisi non sono presenti; si sottolinea, inoltre, che gli stessi non risultano essere presenti neanche nel PGRA adottato a dicembre 2020.**
- Relativamente al *monitoraggio*, si evidenzia che la presenza nel RP, così come segnalato dalla AdBD-AS, dei "riferimenti" al Monitoraggio di VAS condotto sul Piano vigente in merito agli indicatori di contesto e agli indicatori di attuazione, non equivale a quanto richiesto dal NURV Toscana (rendere noti gli esiti del monitoraggio ambientale); ciononostante questo problema risulta superato in quanto nel PGRA adottato a dicembre 2020 risulta essere presente un capitolo dedicato (7.6 Stato d'attuazione delle Misure articolato per UoM) riportante le misure non avviate (NS), in corso di preparazione/progettazione (POG), in corso di completamento (OGC), attivate (nel caso di misure ricorrenti) (OGM) e completate (COM), nonché il Report di Monitoraggio (Allegato 5 al PGRA 1° Aggiornamento); a questo proposito, si nota che a livello dell'intero distretto solo una percentuale modesta (tra il 30 e il 35% delle misure risulta completata e che invece una percentuale di misure pari a oltre il 15 non risulta ancora avviata.
- Si prende atto degli approfondimenti che l'AdBD-AS si impegna a svolgere in merito alle **verifiche di coerenza con gli obiettivi del PIT/PPR della Regione Toscana**, e dei possibili effetti sui beni culturali e paesaggistici ad opera delle nuove misure di protezione, così come richiesto dal Segretariato Regionale

Toscana, nelle modalità esplicitate dalla AdBD-AS; si raccomanda **di estendere tali verifiche anche agli analoghi strumenti predisposti per la Regione Liguria e ai relativi beni culturali e paesaggistici** individuati.

- Si condivide pienamente quanto osservato dal NURV circa l'opportunità che le mappe di rischio tengano conto delle attività che comportano potenziali rilasci di inquinanti (impianti RIR, AIA, impianti di gestione rifiuti e discariche, siti contaminati, impianti di depurazione, siti estrattivi e depositi carburante). Si condivide altresì la necessità di approfondire lo stato di conoscenza **delle infrastrutture quali reti di acquedotti, reti fognarie, stato ed efficienza della depurazione**

### **CONSIDERATE LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA avanti descritte**

**VALUTATO in particolare, ai fini della decisione, che:**

- nel RPA si fa riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2019 n. 0024799 in merito alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica da applicare al secondo ciclo di gestione. In tale nota si precisa che in relazione ai PGRA che nel I° ciclo di gestione sono stati già assoggettati a procedura di VAS in sede statale, nel caso di riesame e aggiornamento si debba dapprima procedere alla verifica di assoggettabilità e che, in ogni caso, tanto la verifica di assoggettabilità a VAS quanto la VAS debbano limitarsi ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, come previsto al comma 6 art. 12 del Dlgs 152/2006. Ciò allo scopo di realizzare coordinamento ed economia dei giudizi. Ne consegue che il RP predisposto dall'AdBD-AS nell'ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il PGRA I° riesame, è concentrato sugli aspetti di novità introdotti nel riesame del PGRA stesso.

**VALUTATO che**

**con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I del D. LGS. 152/06 e ss.mm.ii.,**

- in base all'art.12 comma 1 del D. Lgs. 152/2016, la verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o programma (P/P) si svolge sulla base di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente della sua attuazione. Il comma 6 specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi ovvero a loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- la verifica di assoggettabilità deve essere svolta sulla base dei criteri riportati nell'allegato I - Parte II del D. Lgs 152/2006, i quali hanno sostanzialmente lo scopo di accertare la significatività degli impatti sull'ambiente generati dall'attuazione di Piano e costituiscono gli elementi di cui tener conto sia nell'analisi delle caratteristiche generali dello strumento in termini di rilevanza e pertinenza rispetto agli altri piani e alle problematiche ambientali, sia in quella degli impatti e delle aree che da tali impatti possono essere interessate.

**1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

*in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

- Il PGRA costituisce il quadro di riferimento per le misure individuate dalla normativa vigente da adottare nelle UoM e, in particolare, per le **misure di prevenzione e protezione** (misure che rientrano nella cosiddetta parte A del Piano che ai sensi del D. Lgs.. 49/2010 sono di competenza delle Autorità di bacino distrettuali) e per le misure di *preparazione* (misure che rientrano nella cosiddetta parte B del Piano) che ai sensi del D. Lgs.. 49/2010 sono di competenza delle Regioni in collaborazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile.
- A fronte delle carenze riscontrate nel RP (evidenziante anche dalle osservazioni degli SCA) circa la descrizione delle misure di cui il Piano costituisce quadro di riferimento, si dà conto del fatto che le stesse risultano in buona parte superate a seguito dell'adozione del PGRA 1°aggiornamento nel dicembre 2020, in cui tali misure sono riportate negli Allegati 6, 7, 8 e 9 (rispettivamente misure completate, non completate, confermate e nuove);
- tali misure sono già state sottoposte con esito positivo alle precedenti valutazioni ambientali e inoltre sono sviluppate tenendo conto degli indirizzi operativi e disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici allegati al RP stesso a cui si aggiungono le verifiche rispetto agli indirizzi del PIT/PPR così come dichiarato dal Proponente in risposta alle osservazioni del Segretariato Regionale della Toscana;

*in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

- nel recepire la direttiva 2007/60/CE, il D. Lgs.. 49/2010 prevede che gli enti territorialmente interessati dal PGRA si conformino alle disposizioni del Piano stesso rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico e predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, i piani per quanto di competenza;
- a livello di Pianificazione di distretto la direttiva 2007/60/CE richiede esplicitamente che le misure del PGRA siano coordinate con i Piani di Gestione distrettuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque; in quest'ottica rientra la decisione della Conferenza Operativa dell'Autorità di formare una specifica Sottocommissione con le regioni del distretto per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi dei vigenti PGA e dei PGRA per arrivare ad avere un report completo di popolamento di indicatori omogenei a livello di Distretto per il 2021;
- relativamente alla pianificazione paesaggistica/ambientale, pur registrando significative lacune nel RP, si tiene conto delle risposte fornite dal Proponente alle osservazioni presentate dal Segretariato Regionale Toscana e dal NURV circa il PIT/PPR e le necessarie verifiche di coerenza con lo stesso;
- nel RP viene richiamata la **coerenza esterna** dei due precedenti PGRA con le altre pianificazioni pertinenti vigenti sul territorio mentre manca la stessa analisi per le modifiche apportate dal PGRA nuovo ciclo in relazione ai Piani di Gestione dei SIC e ZPS della Rete Natura 2000. Dovrà essere verificata tale coerenza e quella con i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano,
- in relazione alle modifiche apportate dal PGRA nuovo ciclo manca l'analisi di coerenza esterna con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e con gli altri piani territoriali a valenza paesaggistica

vigenti sul territorio del distretto;

***la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;***

- il RP riconduce questo aspetto alla riduzione dei danni ambientali e alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente attraverso la salvaguardia delle aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali e la mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva;
- manca invece una analisi della coerenza del PGRA con il quadro di sostenibilità definito a livello internazionale ed europeo tra cui si ricorda la Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE COM (2001) 0264 e in particolare il principio che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell'ambiente e del patrimonio e quello della salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane (enunciati dall'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006); manca inoltre una analisi rispetto all'AGENDA 2030 e alla Strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale così come a quelle regionali, se presenti, indispensabili a restituire un quadro di riferimento per la sostenibilità completo ed aggiornato.

***problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;***

- Si ricorda che, coerentemente con i principi stessi della VAS, le “Linee Guida CE- Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE”, includono, oltre ai problemi ambientali che Piani o Programmi contribuiscono ad acuire o che causano loro stessi, anche quelli per i quali i Piani o Programmi “... contribuiscono a risolverli, ridurre o evitarli”. Ricordiamo a tal proposito che il PGRA è lo strumento mediante il quale perseguire la riduzione degli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l'economia e l'ambiente, nonché favorire, a valle di un evento alluvionale, una tempestiva ricostruzione e valutazione post-evento;
- il documento di VGP individua alcuni “problemi aperti” come, ad esempio, l'aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità da *flash-flood* e della pericolosità da alluvione costiera che risultano essere, quindi, aree critiche ai fini del Piano; l'aspetto risulta essere comunque trattato nel PGRA adottato a dicembre 2020;

***la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).***

- A questo proposito, si conviene con quanto affermato nel RP circa il fatto che il PGRA, attuando la Direttiva 2007/60/CE ed essendo coordinato con il PGA di cui alla Direttiva 200/60/CE rappresenti un contributo all'attuazione della politica comunitaria.
- Nel RP manca una **analisi di coerenza** con i seguenti atti e strumenti:
  - D. lgs 156/2006 e s.mi., rispetto agli obiettivi ambientali;
  - Strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea COM (2006) 231 e 232;
  - Strategia sui cambiamenti climatici fino al 2020 e oltre COM (2007) 2;
  - Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC);

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, quanto riportato nel RP (capitolo “La valutazione dei piani di gestione da parte della commissione UE”) circa il fatto che il PGRA dovrebbe definire azioni di coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e che pertanto, tale aspetto risulta tra i “problemi aperti” nella VGP, si registra che il tema è in parte trattato nel PGRA adottato a dicembre 2020.

Manca invece nel PRGA adottato una verifica di coerenza con quanto riportato ai primi due punti dell'elenco precedente.

- In relazione alle **Infrastrutture verdi** si richiamano i seguenti atti di cui è necessario un approfondimento della coerenza con il PGRA:

- Rafforzare il capitale naturale in Europa COM (2013) 249;
- Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC);

## **2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:**

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti*
  - *carattere cumulativo degli impatti*
- si prende atto del fatto che il set delle misure di piano è già stato considerato nelle valutazioni ambientali precedenti e quindi i possibili impatti sono già stati esaminati e riconosciuti ambientalmente sostenibili;
- come più volte ricordato, la verifica di assoggettabilità del PGRA 1° aggiornamento riguarda i soli effetti significativi che non siano stati considerati nelle precedenti procedure di VAS e per questo motivo, nel RP non sono riportati eventuali nuovi e diversi effetti significativi in precedenza non valutati. Va anche detto che nel RP manca l'individuazione delle Misure e in particolare delle eventuali nuove misure previste nel PGRA 1° Aggiornamento, presupposto necessario per l'individuazione degli eventuali effetti non considerati nelle precedenti valutazioni ma che questa criticità risulta comunque superata a seguito dell'adozione del PGRA a dicembre 2020 tra i cui elaborati vi sono le misure completate, non completate, confermate e nuove;
- in merito alle misure, si tiene peraltro conto del fatto che le nuove misure di *prevenzione* previste per ogni UoM consistono in attuazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti normativi e che per le misure di *protezione* (casce di espansione, adeguamenti di sezione, adeguamenti arginali, adeguamento di attraversamenti, adeguamento infrastrutture di viabilità) sono fissati nel RP “Indirizzi operativi”, fermo restando quanto dichiarato dal Proponente circa il fatto che una valutazione specifica debba essere sviluppata in fase di progettazione delle opere, sede opportuna per i necessari approfondimenti;
- pertanto, alla luce di un quadro di misure che risulta essere delineato nel PGRA adottato a dicembre 2020, si prende atto di quanto affermato dalla AdBD-AS in risposta alle osservazioni del NURV in merito al fatto che la valutazione dell'efficacia della strategia di piano e degli effetti ambientali indotti per i singoli contesti territoriali sarà svolta a valle di uno sviluppo progettuale di dettaglio degli interventi e della loro realizzazione, con l'utilizzo degli specifici indicatori che andranno a far parte del Programma di Monitoraggio di VAS; **a questo proposito si raccomanda che in tale contesto, la valutazione degli effetti sia condotta definendone probabilità, durata, frequenza e reversibilità nonché eventuali effetti cumulativi;**
- si prende altresì atto degli impegni assunti dalla AdBD-AS rispetto alle osservazioni del Segretariato



Regionale Toscana circa **l'analisi degli effetti attesi sui beni culturali e paesaggistici dalle misure di protezione**;

- per quanto attiene gli effetti ambientali, si evidenzia che possono verificarsi **effetti negativi indiretti anche su aree protette, Siti Natura 2000 e aree soggette al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.** che, pur non essendo direttamente interferiti dalle misure di Piano, ne possono essere interessati;
- a fronte di una oggettiva indeterminatezza del RP rispetto ai possibili effetti ambientali derivanti dal nuovo ciclo del PGRA, dovuta ad una scarsa definizione delle modifiche alle misure (rappresentate nel RP) si apprezza comunque il fatto che il RP fornisce prescrizioni generali da utilizzare in fase attuativa degli interventi relativi a misure di protezione generali (allegato II), misure di protezione integrata (allegato III) e disposizioni per la tutela dei beni culturali, archeologici e paesaggistici (allegato IV);
- nel caso in cui le azioni del Piano interferissero con i sistemi agricoli è necessario approfondire gli indirizzi gestionali che caratterizzano i corpi idrici delle aree rurali. A tal proposito si rammenta che per quanto riguarda le aree agricole, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 definisce le disposizioni nazionali in materia di Condizionalità: l'individuazione dei tratti e dell'ampiezza delle fasce erbacee di rispetto per i corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi della BCAA e l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 1306/2013, Allegato II;
- per quanto attiene gli Effetti cumulativi, oltre a quanto riportato nelle considerazioni precedenti, si fa presente che nell'analisi degli effetti ambientali del Piano occorre porre particolare attenzione alla valutazione di quelli cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall'attività sinergica di più misure del PGRA nella stessa area;

- ***natura transfrontaliera degli impatti***

- non viene fatto alcun cenno nel RPA alla **natura transfrontaliera degli impatti** ma il tema risulta essere trattato nel PGRA adottato a dicembre 2020; infatti, nel territorio della UoM Regionale Liguria ricade il tratto terminale del Fiume Roia, per il cui bacino transfrontaliero è stato attivato il coordinamento a livello internazionale siglando nel dicembre 2013 il “Protocollo di intesa transfrontaliera per il bacino idrografico del Fiume Roia e dei suoi affluenti”;

- ***rischi per la salute umana o per l'ambiente***

- nel RP non viene fatto alcun cenno ai “rischi per la salute umana o per l'ambiente” ma il tema risulta essere trattato nel PGRA adottato a dicembre 2020 dove, in coerenza con le finalità generali della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo 49/2010, sono stati individuati **obiettivi generali**, validi alla scala di Distretto e perseguibili da ogni singola UoM relativi alla “salute umana” (riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche) e all'*ambiente* (riduzione del rischio per le aree protette derivanti dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali; mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE); altri obiettivi sono definiti in relazione al “patrimonio culturale” e alle attività economiche;
- i rischi per la salute umana o per l'ambiente sono presi in considerazione e identificati attraverso le *mappe di pericolosità e di rischio* nell'ambito delle quali sono valutati anche in termini quantitativi (ad es. numero di abitanti, numero di attività economiche, impianti e fonti di inquinamento);

- nel PGRA la mitigazione dei rischi per salute umana e ambiente sono obiettivi prioritari, ma qualsiasi intervento di mitigazione del rischio non esclude ovviamente la sussistenza di un rischio residuo, che costituisce il cosiddetto rischio accettabile. L'uso di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano e dei suoi impatti significativi sull'ambiente sarà un utile strumento a supporto della valutazione;
  - il calcolo della popolazione residente nelle aree allagabili è stato effettuato intersecando in ambiente GIS, lo strato informativo delle aree inondabili relativo a ciascuno scenario di probabilità con quello delle sezioni censuarie. È stato considerato anche il potenziale impatto su servizi di pubblica utilità/strutture strategiche quali ad es., scuole e ospedali ma anche centri per l'istruzione e formazione, centri sportivi e attività collettive ecc.
  - per quanto riguarda le attività economiche si riscontra che i dati non sono aggiornati, e sui dati a disposizione del database utilizzato sono stati individuati: beni privati (incluse le abitazioni), infrastrutture (trasporti, comunicazione, utenze, produzione di energia e, immagazzinamento), uso rurale del suolo (attività agricole, silvicoltura, attività mineraria e pesca), attività economica (settore manifatturiero, edile, commercio al dettaglio, servizi e altri settori occupazionali). Non sono state prese in considerazione e quindi valutate le attività artigianali.
  - le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni oltre ad essere facilmente consultabili dovrebbero contenere ulteriori informazioni seguite da indicazioni aggiuntive, come per esempio le vie di evacuazione, informazioni sui sistemi di allerta disponibili, caratteristiche degli impianti e situazione sito specifici;
  - così da contribuire e provvedere alla definizione, degli Obiettivi proposti dal piano per la salute umana (OS1), la definizione di specifiche misure ai fini della riduzione del rischio stimato e di una gestione mirata (post-evento) delle azioni di verifica degli eventuali danni, consentirebbero di definire in maniera più costruttiva e pertinente le fasi di organizzazione all'emergenza;
  - ai fini della Tutela della salute della popolazione, è importante la sinergia tra PGRA e PGA: l'obiettivo della tutela della salute umana è strettamente connesso a quello della qualità dei corpi idrici (D. Lgs. 152/2006) rispetto al quale è fondamentale la conoscenza dello stato delle infrastrutture quali reti di acquedotti, reti fognarie, stato ed efficienza della depurazione.
- ***entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);***
  - ***valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:***
    - ***delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;***
    - ***del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;***
  - ***impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.***
- per quanto riguarda le aree in cui si possono produrre gli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) il RP ricorda che con la riforma della governance (L.221/2015), l'area del distretto dell'Appennino Settentrionale, è passata da circa 40.000 Km<sup>2</sup> a circa 24.000 Km<sup>2</sup>. Nella nuova configurazione del distretto, l'AdBD-AS afferma che non ci sono aree non indagate con le procedure di VAS precedenti;
  - la suddivisione per UoM consente di dettagliare, col monitoraggio, gli effetti sulle diverse unità di gestione rispetto alle quali erano già stati organizzati anche i PGRA del primo ciclo di pianificazione;

- il RP non chiarisce quali siano le aree che presentano le maggiori criticità, ma questo limite risulta essere superato in quanto l'informazione viene fornita nel PGRA adottato a dicembre 2020 anche attraverso le mappe di pericolosità e di rischio;
- per quello che riguarda gli impatti sul patrimonio culturale o sui paesaggi protetti, si prende atto di quanto dichiarato dall'AdBAS in risposta al Segretariato Regionale della Toscana e, in particolare, che:
  - per i Beni Paesaggistici di cui alla parte terza del Codice, per il territorio toscano la fonte del dato è rappresentata dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT//PPR;
  - la verifica delle possibili interferenze sui Beni *Culturali e Paesaggistici* ad opera delle **nuove misure di protezione**, sarà volta all'interno del processo di redazione del Piano stesso fornendo indicazioni delle discipline d'uso e prescrizioni da rispettare nelle fasi di progettazione e attuazione delle singole misure, ai fini della salvaguardia dei Beni *Culturali e Paesaggistici* (con espresso riferimento alla disciplina del PIT e alla Direttiva regionale per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano di cui alla DGR 1315/2019); tale verifica sarà svolta con la metodica già individuata nel piano vigente (in particolar modo nel PGRA del distretto del fiume Serchio) adeguata alla scala di riferimento distrettuale, e accompagnata dall'arricchimento del quadro conoscitivo con riferimento ai beni tutelati Parte II e art. 134 del Codice dei Beni Culturali, secondo le banche dati segnalate nel contributo del Segretariato regionale per la Toscana (PIT/PPR e portale della Regione Toscana Sita BCP); inoltre, ci si avvarrà della **collaborazione tecnica del Segretariato Regionale per la Toscana**, anche alla luce della presenza dei suoi rappresentanti all'interno della Conferenza Operativa, organo tecnico dell'AdBD-AS, che sarà **sottoposto a consultazione pubblica all'interno del percorso partecipato e condiviso programmato per il Piano**.

#### VALUTATO inoltre che:

- **per quanto attiene la tipologia delle misure del PGRA applicate** alle aree acquisite nell'ambito del nuovo quadro conoscitivo e al relativo possibile impatto ambientale, i maggiori effetti potrebbero derivare:
  - dalle misure di protezione (M3) relative a interventi strutturali che sono comunque già stati definiti nel PGRA vigenti ma che potrebbero essere oggetto di modifiche a seguito degli approfondimenti; il RP non fornisce informazioni sulla modifiche alle misure e loro localizzazione e ricorda, peraltro, che gli interventi strutturali sono soggetti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; l'allegato II al RA contiene gli indirizzi operativi da applicare alle seguenti tipologie di opere: casse di espansione; adeguamenti di sezione; adeguamenti arginali; adeguamento attraversamenti; adeguamento infrastrutture di viabilità; inoltre, l'Allegato III al RP contiene indirizzi operativi relativi alle infrastrutture verdi (misure *win-win* o misure integrate);
  - il loro impatto può considerarsi trascurabile solo nella misura in cui si tratti di interventi prevalentemente di natura puntuale, con valenza "manutentiva" rispetto a situazioni e opere preesistenti;
  - per quanto concerne le cosiddette misure di "prevenzione" (regolamentazione e vincolo territoriale; vulnerabilità degli elementi esposti; misure di "conoscenza") o di "preparazione" (risposta del sistema alle emergenze) per esse non si ravvisano possibili effetti sull'ambiente se non per quelle di regolamentazione/vincolo che, comunque, hanno lo scopo di preservare/limitare da attività antropiche aree suscettibili di inondazione.
- **per quanto attiene il monitoraggio:**
  - il RP contiene i riferimenti al Monitoraggio di VAS condotto sul Piano vigente in merito agli indicatori di contesto e agli indicatori di attuazione (Piattaforma *Rendis* per il monitoraggio del piano). I Report di

monitoraggio degli indicatori (contesto e attuazione) sono stati conclusi e pubblicati sul sito web del distretto. L'esito del monitoraggio di attuazione è stato posto a base delle scelte di nuove misure operate dal Piano – I aggiornamento: la **Relazione di Piano del Progetto di Piano adottato a dicembre 2020** dedica un ampio spazio al **monitoraggio** delle misure del piano vigente suddividendole per tipologie e per UoM e mettendole in relazione con il grado di raggiungimento degli obiettivi. Sulla base di tale disamina il Progetto di Piano ha valutato le **misure** da confermare, quelle da eliminare e quelle nuove da inserire (cfr. capitoli “Misure confermate e misure non confermate o modificate” e “Le nuove misure di Piano” della Relazione del Progetto di Piano). Infine, l'aggiornamento degli **indicatori** di processo e di contributo del Piano vigente è in corso di completamento, in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione di Verifica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente, che nel parere n. 3094/2019 ha stabilito che essi *“dovranno subire analogo processo di armonizzazione degli indicatori di contesto negli anni 2020-2021”*;

• **per quanto attiene la caratterizzazione delle aree interessate:**

- il quadro delle conoscenze deve fornire anche indicazioni sulla caratterizzazione delle varie componenti ambientali delle nuove aree perimetrate a seguito delle variazioni apportate (spostamenti da un distretto all'altro, accorpamenti, nuove aree, etc.), in quanto queste informazioni non possono essere desunte dalla documentazione del I° ciclo. È di fondamentale importanza non solo l'analisi degli aspetti ambientali naturali (geologici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, pedologici, agronomici, sismici, vegetazionali, faunistici, etc.) e antropici (paesaggio e beni culturali, popolazione, etc.), ma soprattutto l'uso del suolo, in particolare in relazione alla presenza di attività economiche e di infrastrutture;

• **per quanto attiene i cambiamenti climatici:**

- il RP appare carente di un adeguato confronto con l'evoluzione legata ai cambiamenti climatici, con approfondimenti sugli impatti sui deflussi di piena e il rischio alluvione e le magre fluviali, sulle carenze idriche e la siccità e sulla stessa qualità delle acque; ciononostante questa criticità è in parte superata nel PGRA adottato a dicembre 2020 e con la considerazione degli effetti correlati ai cambiamenti climatici relativi ai rischi di alluvione;

## LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

### ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D. Lgs..n.152/2006 che il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale – (aggiornamento 2021-2027)** *non rileva impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti necessarie prescrizioni:*

### IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE - II CICLO DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

1. sviluppare una migliore **integrazione tra la pianificazione di settore** e, in particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (**PGA**), al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche;
2. con le finalità legate soprattutto alla protezione della qualità delle acque, della biodiversità delle aree protette e del paesaggio, è auspicabile che **tutta la pianificazione in materia ambientale e del rischio idraulico**, venga meglio disciplinata all'interno del PGRA per assurgere a strumento di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni che per quelli che riguardano l'ambiente;
3. nelle more del completamento degli **interventi strutturali e non strutturali**, predisporre e definire **condizioni transitorie** volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità;
4. aggiornare e completare l'analisi di **coerenza esterna** anche considerando:
  - i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano nonché la vigente pianificazione a valenza paesaggistica;
  - Il D. lgs 156/2006 e s.mi., rispetto agli obiettivi ambientali
  - la Strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea COM (2006) 231 e 232;
5. In relazione alle **Infrastrutture verdi** approfondire le **analisi di coerenza** con i seguenti atti:
  - Rafforzare il capitale naturale in Europa COM (2013) 249;
  - Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC);
6. In relazione ai **cambiamenti climatici** approfondire la **coerenza** delle previsioni del Piano con:
  - Strategia sui cambiamenti climatici fino al 2020 e oltre COM (2007) 2;
  - Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC);

7. In relazione ai **cambiamenti climatici**, tenendo conto del fatto che il PGRA deve definire azioni di coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (così come richiesto dalla Commissione europea e ricordato dalla DG per il Clima, l'energia e l'Aria del MATTM nelle proprie osservazioni) e che tale aspetto risulta tra i "problemi aperti" nella VGP, nelle successive fasi approfondire tali aspetti anche nell'ottica di una condivisione ai fini della consultazione pubblica finalizzata alla approvazione del PGRA; tali approfondimenti saranno utilmente basati su analisi degli impatti dei cambiamenti climatici oltre che sul rischio alluvioni (già affrontato nel PGRA adottato) anche sui deflussi di piena e le magre fluviali, sulle carenze idriche e la siccità e sulla stessa qualità delle acque.
8. Rendere conto degli approfondimenti e dei risultati in merito alle **verifiche di coerenza con gli obiettivi del PIT/PPR della Regione Toscana, e dei possibili effetti sui beni culturali e paesaggistici ad opera delle nuove misure di protezione e ampliare tali analisi anche agli analoghi strumenti predisposti per la Regione Liguria e ai relativi beni culturali e paesaggistici** individuati per i quali si dovrà tenere conto di un buffer adeguatamente dimensionato.
9. In previsione delle attività di consultazione pubblica a cui sarà sottoposto il Piano in previsione della approvazione prevista per dicembre 2021, si raccomanda lo svolgimento di una puntuale analisi degli effetti previsti dalle nuove misure e, in particolare da quelle di carattere strutturale, **definendone probabilità, durata, frequenza e reversibilità nonché eventuali effetti cumulativi; ciò contribuirà a fornire elementi di maggiore chiarezza ed informazione utili ad orientare le scelte nel quadro della partecipazione al percorso approvativo**; per le successive fasi di sviluppo progettuale degli interventi e della loro realizzazione, si chiede inoltre di rendere conto degli impegni presi in risposta alle osservazioni del NURV sulla valutazione di efficacia delle azioni e degli effetti indotti nei singoli contesti territoriali, con l'utilizzo degli specifici indicatori che andranno a far parte del Programma di Monitoraggio di VAS.

## **II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGRA 2021 DOVRÀ ASSICURARE:**

Premesso che, per quanto riguarda la **verifica degli impatti e delle aree**, si è rilevato e valutato una notevole genericità e, per alcuni temi e componenti ambientali rilevanti opportunamente evidenziati nel presente parere, scarsa o totale assenza di valutazione ambientale, si ritiene di affidare alla fase del **Monitoraggio Ambientale** l'approfondimento di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei ruoli a loro affidati nell'ambito del processo di VAS a partire dalle competenze per tale settore dell'Autorità Competente per la VAS e dell'Autorità responsabile del Piano anche con il contributo degli Enti con i quali sono in corso eventuali Accordi di collaborazione;

Riguardo alla prevista Sottocommissione che la Conferenza Operativa dell'AdBD-AS ha deciso di formare con le Regioni del Distretto per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi dei PGA e PGRA, di cui il RP riferisce, con l'obiettivo di giungere, in linea con le indicazioni date nel tempo dalla Commissione VIA-VAS, ad avere un report completo di popolamento di indicatori omogenei a livello di Distretto per il 2021, parallelamente all'approvazione del nuovo PGRA, adattando il set di indicatori utili al monitoraggio sulla base delle esigenze che emergeranno durante la costruzione del Piano stesso, dovrà essere dato riscontro dei lavori da essa svolti e dei risultati ottenuti.

**In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:**

## 1. Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale con l'individuazione:

- ✓ delle aree di approfondimento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali allo scopo di approfondire e completare le analisi valutative di cui al presente parere; particolare attenzione sarà data alla valutazione degli effetti cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall'attività sinergica di più misure del PGRA nella stessa area;
- ✓ di un aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati; degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate;
- ✓ delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, portali-banche dati informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque;
- ✓ della definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ della definizione delle modalità di reporting che diano **anche conto del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere.**

## 2. Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, la necessità dell'implementazione di misure non strutturali previste in considerazione della priorità rispetto alle misure strutturali, anche al fine di attenuare, con il sistema di azioni sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e protezioni volte a regolamentare l'uso del suolo per la salvaguardia, miglioramento e riqualificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree protette, alla manutenzione e monitoraggio, gli effetti delle misure strutturali già individuate nei PAI vigenti;
- ✓ approfondire le analisi degli **eventi meteorologici estremi** correlandoli ai fenomeni relativi alla evoluzione costiera, alla subsidenza, all'innalzamento del livello marino, con possibili riflessi sull'intero settore turistico, nonché con possibili rischi di calo della produttività agricola (salinizzazione dei suoli) e perdita degli ecosistemi naturali;
- ✓ coordinare e monitorare le iniziative delle singole Regioni sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico. Nell'applicazione delle misure di mitigazione / riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana e di adattamento al cambiamento climatico, si raccomanda la collaborazione e la condivisione delle informazioni a tutti i livelli prevedendo anche opportune attività di conoscenza, istruzione, organizzazione dei cittadini e specifici sistemi di previsione e informazione;
- ✓ monitorare l'effettivo **superamento delle criticità che hanno impedito l'attuazione delle misure previste e attuate**, esplicitandone le cause di problematicità e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- ✓ **Sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza.**

- ✓ **Esplicitare gli esiti** in termini di efficacia ed efficienza delle misure adottate nel primo ciclo di pianificazione, così come le criticità e gli effetti ambientali, al fine di fornire i suggerimenti per il riesame del PGRA Appennino Settentrionale.
- ✓ **Inserire nel sistema di indicatori relativi al monitoraggio del PGRA e del PGA, indicatori che descrivano lo stato di conoscenze relativo alle reti di acquedotti, alle reti fognarie e alla depurazione delle acque.**
- ✓ **Fornire adeguata cartografia aggiornata** delle attività che comportano potenziali rilasci di inquinanti (impianti RIR, AIA, impianti di gestione rifiuti e discariche, siti contaminati, impianti di depurazione, siti estrattivi e depositi carburante) sulla base della quale aggiornare le *mappe di rischio*.

**DOVRANNO, inoltre essere recepite le raccomandazioni, osservazioni e le richieste di integrazione conoscitiva e valutativa, espresse dalle osservazioni pervenute pertinenti.**